

297.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 7 APRILE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.
Congedi	14307
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Istituzione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (1293)	
TRUZZI ed altri: Costituzione di enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti (275-bis);	
AVOLIO ed altri: Istituzione di un ente nazionale per le gestioni pubbliche in agricoltura (853-bis)	14308
PRESIDENTE	14308
AVOLIO	14308, 14311, 14312, 14318
FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	14308, 14309
14310, 14312, 14313, 14318, 14322, 14325	
14327, 14328, 14329, 14330, 14333, 14335	
SABATINI	14309, 14310, 14313
MARRAS	14309, 14310, 14312, 14314
DE LEONARDIS, <i>Relatore</i>	14309, 14310, 14311
14313, 14318, 14325, 14327, 14328	
14329, 14330, 14332, 14334, 14335	
TRUZZI	14313, 14322
OGNIBENE	14314, 14329, 14331
BIGNARDI	14316
FRANZO	14317
MAGNO	14318, 14323, 14326, 14327, 14330
14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336	
MICELI	14319, 14320
FRANCHI	14325, 14326
LA BELLA	14327, 14328
BECCASTRINI	14328, 14329
GESSI NIVES	14331, 14333
VILLANI	14332, 14333
Proposte di legge:	
(<i>Annunzio</i>)	14307
(<i>Ritiro</i>)	14308

PAG.

Sull'ordine dei lavori:

TOGNONI	14338
ZACCAGNINI	14338
PRESIDENTE	14338

Votazioni segrete 14319, 14321

La seduta comincia alle 11.

BIGNARDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(E approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Armato, Barba, Barberi, Berloffa, Biagioni, Bisantis, Bonomi, Cappello, Carra, Cengarle, Codacci Pisanelli, Cortese, D'Antonio, De Mita, Goehring, Martino Edoardo e Natali.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

DI PRIMIO: « Disposizioni transitorie per il collocamento in quiescenza degli aiutanti ufficiali giudiziari » (2244);

MALFATTI FRANCESCO ed altri: « Normativa generale per la costituzione dei parchi nazionali » (2245).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo il proponente rinunciato allo svol-

gimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; della seconda, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole De Maria ha dichiarato di ritirare la seguente proposta di legge:

« Disciplina della professione di collaboratore scientifico propagandista di specialità medicinali » (2182).

La proposta di legge, sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (1293) e delle proposte di legge: Truzzi ed altri: Costituzione di enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti (275-bis) e Avolio ed altri: Istituzione di un ente nazionale per le gestioni pubbliche in agricoltura (853-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo; e delle proposte di legge Truzzi ed altri: Costituzione di enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti; Avolio ed altri: Istituzione di un ente nazionale per le gestioni pubbliche in agricoltura.

Come la Camera ricorda, nella precedente seduta avevano replicato il relatore ed il ministro.

Dobbiamo ora passare alla votazione degli ordini del giorno. Uno di questi era stato presentato dall'onorevole Avolio. Con esso si tendeva all'abbinamento della discussione del disegno di legge in esame con la proposta Avolio ed altri n. 853 nel suo complesso.

Devo far presente all'onorevole Avolio che in questa fase della discussione non è possibile introdurre l'esame della proposta di legge n. 853 (che fu già abbinata in Commissione) se non attraverso la presentazione di emendamenti, attinenti tuttavia alla materia in esame, cosa che del resto l'onorevole Avolio ha fatto. Per la rimanente parte della proposta n. 853, non attinente alla materia del disegno di legge in esame, non posso che confermare l'inammissibilità dell'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento.

D'altra parte, è evidente che le richieste relative alla scadenza di termini e conseguente iscrizione all'ordine del giorno della Camera della proposta di legge Avolio, se pur regolamentarmente ineccepibili, non possono essere fatte valere in questa sede. L'onorevole Avolio sarà pertanto in grado di usare, in merito, gli appropriati strumenti regolamentari tendenti a trasferire in Assemblea — per scadenza di termini — la parte non stralciata della sua proposta, che è tuttora iscritta all'ordine del giorno della Commissione agricoltura, in sede referente.

AVOLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVOLIO. Signor Presidente, prendo atto dei motivi che impediscono l'accoglimento della mia richiesta di abbinamento della proposta di legge n. 853 con il disegno di legge in esame. Non intendo sollevare un richiamo al regolamento perché non era questo lo spirito che animava la mia richiesta presentata, come ella ricorderà, all'inizio della discussione generale su questo disegno di legge. Mi riservo, pertanto, di avvalermi degli strumenti previsti dal regolamento per una rapida discussione della mia proposta di legge che concerne la democratizzazione della Federconsorzi.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno Ferraris Giuseppe?

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo lo accetta, come ho già avuto occasione di dire nel mio discorso di replica.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Passiamo agli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione?

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« I prezzi indicativi, quelli di intervento ed i prezzi di entrata dei prodotti di cui al regolamento della Comunità economica europea del 4 aprile 1962, n. 19, sono determinati, per ciascuna campagna di commercializzazione, dal Comitato interministeriale dei prezzi su proposta del ministro per l'agricoltura e le foreste, in base ai criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario ed alle deliberazioni del Consiglio dei ministri della Comunità ».

PRESIDENTE. L'onorevole Sabatini ha proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« I prezzi indicativi, di orientamento, di obiettivo, di intervento ed i prezzi di entrata dei prodotti agricoli disciplinati dai regolamenti della C.E.E. sono stabiliti, nell'ambito dei poteri riconosciuti ai singoli Stati membri dai regolamenti stessi, dal Comitato interministeriale dei prezzi su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste in conformità ai criteri stabiliti dai regolamenti comunitari e alle deliberazioni del Consiglio dei ministri della C.E.E. ».

L'onorevole Sabatini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SABATINI. Ritengo che nell'articolo 1 si debba fare un riferimento generale ai regolamenti comunitari e non ad un singolo regolamento. Se noi facciamo riferimento ad un solo regolamento, ci troviamo infatti in condizione di non poter intervenire in tutte le occasioni in cui sia necessario predisporre una garanzia sui prezzi di intervento per gli agricoltori. Non si tratta perciò soltanto del regolamento n. 19 riguardante i cereali, ma anche di tutti gli altri che riguardano il latte, il burro, l'olio d'oliva ed altri ancora già proposti e che diverranno quanto prima operanti.

Il mio emendamento ha pertanto lo scopo di fare, ripeto, un riferimento più generale ai prezzi di orientamento, di obiettivo, di intervento e vorrei aggiungere anche di riferimento perché sono tutti termini che si trovano nei regolamenti comunitari approvati od in via di approvazione.

Se l'onorevole ministro è d'accordo, riterrei che la formulazione da me proposta sia più confacente, al fine che intendiamo perseguire: se viceversa si prospettassero difficoltà, non insisterei per la votazione.

MARRAS. Chiedo di parlare su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARRAS. L'emendamento Sabatini risolve in parte una questione che già prospettammo in Commissione quando si è discusso il disegno di legge in sede legislativa. In effetti, con l'articolo 1 noi stabiliamo che i prezzi indicativi, quelli di intervento e di entrata dei prodotti di cui al regolamento della Comunità economica europea sono determinati dal Comitato interministeriale per i prezzi. Ma lo diciamo solo per il grano, facendo cioè riferimento soltanto al regolamento n. 19. Per gli altri regolamenti, in base ai quali si fanno pure prezzi indicativi, prezzi di soglia

e prezzi di sostegno, qual è la regolamentazione di legge che noi diamo?

Debbo altresì aggiungere che proprio nella seduta del 22 marzo scorso il C.I.P. ha determinato per il grano duro, per il bestiame e per i prodotti caseari i prezzi indicativi di soglia e di intervento. In base a quale norma di legge il C.I.P. ha potuto far ciò? Se facciamo questo per il grano, non comprendo come possano rimaner fuori gli altri regolamenti, pure operanti. In verità è questo un aspetto della confusione legislativa che si sta operando nel nostro paese, perché i rapporti fra leggi nazionali e norme comunitarie non sono definiti. Così noi abbiamo un settore retto da norme nazionali ed un settore in cui operano automaticamente i regolamenti comunitari. Da questa confusione, per quanto possibile, dobbiamo cercare di uscire. E allora, per questa parte che introduce il riferimento a tutti i regolamenti comunitari in ordine alla definizione dei prezzi, noi appoggiamo l'emendamento Sabatini.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

DE LEONARDIS, *Relatore*. Dalla discussione generale sono scaturite indicazioni e caratteristiche precise in ordine a questo disegno di legge. Noi abbiamo voluto regolamentare unicamente la disciplina della cerealicoltura e, proprio per poterci mantenere strettamente in quest'ambito, riteniamo che l'emendamento non debba essere accolto.

D'altra parte, per quanto riguarda la fissazione dei prezzi, il nostro ordinamento demanda tale funzione al C.I.P. e (questa è una mia opinione personale) pertanto ritengo superfluo anche l'articolo 1 come mi sembrano anche superflui i richiami a norme già vigenti nel nostro ordinamento giuridico. Quindi, a maggior ragione, ritengo superfluo l'emendamento Sabatini. La Commissione esprime pertanto parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Prego l'onorevole Sabatini di non insistere per la votazione dell'emendamento in quanto esso è in parte superfluo (come il relatore ha detto) e in parte intempestivo. Ella, onorevole Sabatini, in questo emendamento fa riferimento a prezzi di orientamento e di obiettivo, e in modo particolare ha citato il regolamento dell'olio, il quale è ancora all'esame della C.E.E. Credo che, proprio per quella chiarezza che da tutte le parti è invocata, noi dovremo su tale materia legiferare quando avremo conoscenza esatta di quel regolamento, e credo che il modo

migliore di operare sia di fare riferimento a singoli regolamenti quando sarà necessario disporre una norma di legge che sia consona e adeguata al regolamento stesso. Se invece in una disposizione di carattere generale mettiamo insieme indicazioni di prezzi che in parte sono previsti e in parte no, noi non operiamo con quella chiarezza che ci sta a cuore.

Per queste considerazioni la prego, onorevole Sabatini, di ritirare l'emendamento, del quale però prendo atto con la riserva di esaminarlo affinché al momento opportuno si possano sottoporre al Parlamento quelle norme di legge che meglio appariranno confidenti in riferimento al regolamento comunitario.

PRESIDENTE. Onorevole Sabatini, insiste per la votazione del suo emendamento, non accettata dalla Commissione né dal Governo?

SABATINI. Non insisto e prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro. Desidero però dire alla Camera che ritengo che in questa materia stiamo seguendo una strada che non è la più lineare. Secondo me, i regolamenti sono leggi vincolanti e operanti in applicazione del trattato della Comunità economica europea. Questo mio emendamento aveva il fine di impostare una norma generale che non intaccava per nulla quelle che potevano essere soluzioni concrete e facilitava forse la soluzione del problema normativo. Prego comunque l'onorevole ministro di voler approfondire la materia e di vedere se si possa giungere non a fare una legge per ogni singolo regolamento, ma una norma generale che renda operante e vincolante (in conseguenza dell'impegno che abbiamo preso col trattato), in questa complessa materia, la normativa comunitaria. E soltanto con una impostazione generale che si può trovare una soluzione adeguata. Dissento dal modo come il nostro Ministero dell'agricoltura (e non soltanto quello dell'agricoltura) sta affrontando il problema del recepimento dei regolamenti comunitari nel nostro sistema legislativo, finendo, senza volerlo, secondo me, col danneggiare gli interessi del nostro paese.

Ritiro l'emendamento, ma insisto su questa opinione: che è indispensabile trovare un sistema generale per coordinare le norme di applicazione del trattato con le disposizioni di legge vigenti del nostro paese.

MARRAS. Faccio mio l'emendamento Sabatini modificato nel modo seguente: « I prezzi indicativi, di orientamento, di intervento e i prezzi di entrata dei prodotti agricoli disciplinati dai regolamenti della C.E.E. sono stabiliti dal Comitato interministeriale per i

prezzi su proposta del ministro per l'agricoltura e le foreste ».

Secondo me, questa formulazione soddisfa l'esigenza, cui si riferiva l'onorevole Sabatini, di regolare una volta per tutte il recepimento dei regolamenti comunitari.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questa nuova formulazione dell'emendamento?

DE LEONARDIS, Relatore. Sono contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marras.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« È istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) con propria personalità giuridica, con ordinamento e bilancio autonomi ».

PRESIDENTE. L'onorevole Avolio ha proposto di sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« È istituito alle dipendenze del Ministero delle partecipazioni statali l'Ente nazionale per le gestioni pubbliche in agricoltura incaricato delle seguenti funzioni:

a) svolgere, per conto dello Stato, le operazioni commerciali attinenti a prodotti agricoli, che debbono essere compiute in base ad accordi internazionali, a deliberazioni della Comunità economica europea, a leggi dello Stato, o comunque deliberate dagli organi competenti nel pubblico interesse;

b) istituire e presiedere alla gestione degli impianti collettivi di cui all'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

c) presiedere alla conservazione e alla gestione delle attrezzature e delle partecipazioni azionarie limitatamente a quelle di carattere nazionale o interregionale;

d) presiedere e coordinare le gestioni volontarie o obbligatorie di ammasso di prodotti agricoli;

e) svolgere attività economica di difesa della produzione agricola mediante acquisti e vendite sui mercati esteri di prodotti o di mezzi di approvvigionamento, ad evitare il

formarsi e il consolidarsi di situazioni di monopolio privato;

f) assumere le iniziative necessarie al migliore svolgimento delle attribuzioni di cui al presente articolo, stabilendo, se del caso, apposite convenzioni con gli istituti finanziari e bancari;

g) affidare tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni dell'Ente ai consorzi agrari, stabilendo allo scopo apposite convenzioni e disciplinari »;

Lo stesso onorevole Avolio inoltre ha presentato i due seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 2-bis.

« L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è retto da un consiglio di amministrazione così costituito:

due rappresentanti designati dal Ministero delle partecipazioni statali di cui uno con funzione di presidente dell'ente;

due rappresentanti designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzione di vice presidente dell'ente;

due rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero;

tre rappresentanti rispettivamente designati dai ministeri del bilancio, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale;

un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, debitamente riconosciute.

Il controllo contabile dell'ente viene esercitato da un comitato di revisori, composto di tre membri effettivi e due supplenti, designati, nell'ordine, da rappresentanti dei Ministeri del bilancio, con funzione di presidente, del tesoro, del commercio estero, dell'agricoltura e foreste e delle partecipazioni statali.

Il fondo di dotazione dell'Ente è costituito dai beni ad esso trasferiti già facenti parte della Federconsorzi ».

ART. 2-ter.

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge norme per il funzionamento dell'ente istituito con l'articolo 2 della presente legge ».

L'onorevole Avolio ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

AVOLIO. Questi emendamenti traducono il contenuto di articoli della mia proposta di

legge n. 853. Ho deciso di presentare questi emendamenti, perché ritengo che le nostre indicazioni possano contribuire a regolare meglio di quanto non faccia il testo del disegno di legge della maggioranza la materia che si vuole disciplinare.

Con l'articolo 2 da me proposto si indica la necessità di costituire, alle dipendenze del Ministero delle partecipazioni statali, un ente nazionale per le gestioni pubbliche in agricoltura. Credo che in questo modo si vada incontro anche alle considerazioni avanzate dallo stesso onorevole Sabatini. Tale ente avrebbe una personalità giuridica particolare e dovrebbe svolgere, per conto dello Stato, le operazioni commerciali attinenti a tutti i prodotti agricoli, che debbano essere compiute in base ad accordi internazionali, a leggi dello Stato, o comunque deliberate dagli organi competenti. Questo ente dovrebbe presiedere, inoltre, alla gestione delle attrezzature relative alla conservazione di prodotti agricoli coordinando gli ammassi volontari e obbligatori; dovrebbe svolgere attività economica di difesa della produzione agricola mediante acquisti e vendite sui mercati esteri di prodotti o di mezzi necessari all'agricoltura per evitare il formarsi e il consolidarsi di situazioni di monopolio privato.

Secondo la nostra proposta, inoltre, si dovrebbero affidare ai consorzi agrari provinciali tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni dell'ente, stabilendo apposite convenzioni. Quest'ultima norma si spiega tenendo presente che la nostra proposta concerneva due problemi principali: quello delle gestioni pubbliche e quello della democratizzazione della Federconsorzi, con la assegnazione ai consorzi agrari provinciali di tutti i poteri primari che oggi sono in gran parte assunti dalla federazione nazionale.

Se i colleghi presteranno attenzione al testo di questo articolo, potranno rendersi conto che esso modifica in meglio l'indirizzo che è alla base del progetto governativo.

I due nostri articoli aggiuntivi riguardano la composizione di questo ente. La semplice lettura basta a chiarirne lo scopo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

DE LEONARDIS, *Relatore*. L'onorevole Avolio si renderà certamente conto che i suoi emendamenti possono trovare favorevole la Commissione appunto perché l'articolo 2 da lui proposto e i successivi articoli aggiuntivi, ad esso collegati, partono da una concezione dell'intervento dello Stato in materia radical-

mente diversa da quella che sta a fondamento del disegno di legge.

In particolare la maggioranza della Commissione è del parere che non debba essere affidata all'ente la gestione diretta di questi interventi, anche perché i regolamenti comunitari affidano in modo chiaro e preciso alle associazioni dei produttori il compito di regolare la produzione e anche la commercializzazione. Lo stesso programma quinquennale per lo sviluppo economico, del resto, afferma appunto che la disciplina delle produzioni deve essere affidata alle organizzazioni dei produttori.

Per queste ragioni sono contrario all'emendamento Avolio ed evidentemente anche agli articoli aggiuntivi ad esso collegati.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo è contrario, né l'onorevole Avolio potrebbe attendersi diverso atteggiamento perché i suoi emendamenti modificano radicalmente il disegno di legge.

In sede di replica ho avuto modo di illustrare i motivi per i quali il Governo si è orientato verso la creazione di un'azienda di Stato; ora ad essa si vorrebbe sostituire un ente pubblico a partecipazione statale, posto al di fuori del Ministero dell'agricoltura, con poteri particolari e con attribuzioni assai più estese di quelle affidate nel disegno di legge all'A.I.M.A.

PRESIDENTE. Onorevole Avolio, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione, né dal Governo?

AVOLIO. Non insisto. Questi miei emendamenti, come ho già avuto modo di rilevare poc'anzi, sono parte integrante di una organica proposta di legge che tratta sia la materia delle gestioni pubbliche sia quella della democratizzazione della Federazione italiana consorzi agrari.

Rimango fermamente del parere che quello da me indicato sia il modo migliore per risolvere i problemi che ci stanno di fronte sia per quanto riguarda l'applicazione dei trattati del M.E.C., sia per ciò che si riferisce alla esigenza di attribuire maggiori poteri ai consorzi agrari provinciali. Tuttavia, per non pregiudicare l'ulteriore corso della mia proposta di legge, che mi auguro venga rapidamente portata all'esame della Camera, ritiro gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo della Commissione.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« Dal 1° luglio 1964, l'azienda esercita i compiti di organismo di intervento, previsti dal regolamento comunitario 4 aprile 1962, n. 19, ed assolti fino al 30 giugno 1964 dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

All'azienda saranno affidati con decreto del Presidente della Repubblica i compiti di intervento sul mercato, derivanti dall'entrata in vigore di altri regolamenti comunitari, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici.

All'azienda potranno essere affidati dalla legge ulteriori compiti per la commercializzazione di prodotti agricoli ».

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Dal 1° luglio 1965, l'azienda esercita i compiti di organismo di intervento, previsti dal regolamento comunitario 4 aprile 1962, n. 19, ed assolti fino al 30 giugno 1965 dalla Federazione italiana dei consorzi agrari ed altri ».

L'emendamento della Commissione s'intende incorporato nel testo dell'articolo.

Gli onorevoli Marras, Angelini Giuseppe, Antonini, Beccastrini, Bo, Gessi Nives, Gombi, La Bella, Magno, Miceli, Ognibene, Sereni e Villani hanno proposto di sostituire l'articolo con il seguente:

« Dal 1° luglio 1965, l'azienda esercita i compiti di organismo di intervento, previsti dai regolamenti di cui al precedente articolo 1.

All'azienda potranno essere affidati dalla legge ulteriori compiti per la commercializzazione dei prodotti agricoli ».

L'onorevole Marras ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARRAS. Il nostro emendamento è nel primo comma identico nella sostanza e in parte anche nella dizione letterale a quello presentato dall'onorevole Sabatini. Se questi mantenesse il suo emendamento, noi potremmo anche ritirare il primo comma del nostro e votare la formula da lui proposta.

Ove l'emendamento Sabatini fosse approvato, insisteremmo per la votazione del secondo comma del nostro emendamento, comma che andrebbe collocato immediatamente dopo il testo dell'emendamento Sabatini.

PRESIDENTE. L'onorevole Sabatini ha proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Dal 1° luglio 1965 l'azienda esercita i compiti di organismo di intervento previsti dai regolamenti della C.E.E. riguardanti l'organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli ».

L'onorevole Sabatini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SABATINI. Ritiro l'emendamento perché il fine che esso si proponeva penso che sia sostanzialmente conseguito con il nuovo testo del primo comma proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Truzzi e Prearo hanno proposto, al secondo comma, di aggiungere, in fine, le parole: « o siano assolti, in applicazione ai regolamenti della C.E.E., da parte delle organizzazioni dei produttori agricoli ».

L'onorevole Truzzi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TRUZZI. L'articolo 3, che affida all'azienda di Stato l'ammacco dei cereali, prevede al secondo comma che alla stessa azienda potranno successivamente essere affidati altri compiti per altri prodotti.

L'emendamento che proponiamo, in armonia col programma del Governo di centro-sinistra, con il regolamento del M.E.C. e con la programmazione economica, vuole riservare per quanto possibile questi compiti all'autogoverno dei produttori e vuole stimolare lo spirito associativo degli stessi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

DE LEONARDIS, Relatore. Ho già rilevato che il provvedimento ha lo scopo di regolare unicamente la disciplina del mercato cerealicolo. L'articolo 3 prevede anche che restino salvi i compiti affidati istituzionalmente ad altri enti o organismi pubblici. Esistono perciò pregiudizialmente i regolamenti comunitari che affidano la disciplina dei mercati e anche delle produzioni alle organizzazioni di produttori. Sono perciò contrario all'emendamento Marras e, per le stesse ragioni, favorevole a quello Truzzi.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per quanto concerne l'emendamento Marras, nel disegno di legge governativo vi è una formula che ritengo più opportuna in quanto la decisione di affidare all'azienda determinati compiti è di tale natura da doversi esprimere, a nostro parere,

con un atto amministrativo quale il decreto del Capo dello Stato. (*Interruzione del deputato Marras*). Se ella, onorevole Marras, vuole far sì che questa facoltà sia riservata al Parlamento, io non ho niente in contrario. Se ne fa un problema di sovranità del Parlamento, io non posso non rimettermi al giudizio dell'Assemblea.

In merito all'emendamento Truzzi prendo atto che la Commissione è favorevole. Devo riconoscere che la proposta si riferisce in modo evidente ai criteri previsti dai regolamenti comunitari e si ispira ad una esigenza che riteniamo fondamentale, a cui si ispirano tutti i paesi della Comunità e alla quale dobbiamo anche noi ispirarci, quella di valorizzare al massimo l'apporto dei produttori agricoli organizzati, in modo da aumentare le capacità contrattuali del settore e mettere ordine nella nostra agricoltura.

Quindi sono lieto di dichiarare che concordo pienamente con la sostanza di questo emendamento. Però, nel fare questa dichiarazione, vorrei rivolgere preghiera all'onorevole Truzzi di non insistere per la votazione, e ne spiegherò i motivi.

Noi riteniamo, per i motivi che ho già esposto anche in riferimento ad altri emendamenti, che questa materia sia così importante e complessa da meritare veramente di essere regolamentata in modo concreto in apposita legge, anziché essere menzionata qui con indicazioni necessariamente di carattere generale che io accolgo, ma che praticamente non risolverebbero il problema. Proprio per risolvere il problema, ritengo che si debba regolamentarlo in modo completo con apposito disegno di legge, dando con ciò attuazione tempestiva ad un punto fondamentale del programma nazionale di sviluppo, che verrà quanto prima all'esame del Parlamento, in cui quanto ella afferma, onorevole Truzzi, è indicato e precisato in modo chiaro.

D'altra parte, so che è già stata presentata una proposta di legge di iniziativa parlamentare. Colgo l'occasione per dichiarare che il Governo è pronto ad esaminare quel provvedimento. Noi riteniamo che quel testo debba essere opportunamente adeguato, integrato, modificato, ma siamo d'accordo sulla sostanza; anzi, colgo l'occasione per invitare la Commissione a porre all'ordine del giorno, il più rapidamente possibile, quella proposta di legge.

Ciò è tanto più necessario in quanto altri paesi della Comunità economica europea in questo campo hanno fatto molti passi avanti: vi sono alcuni regolamenti (fondamentale

quello concernente gli ortofrutticoli) che, se dovessero entrare in vigore senza trovare il nostro paese adeguatamente organizzato ed attrezzato in questo settore, ci metterebbero in condizioni di grave inferiorità e renderebbero vane molte delle nostre speranze.

Pertanto, prego l'onorevole Truzzi di non insistere per la votazione dell'emendamento, prendendo atto dell'invito rivolto dal Governo alla Commissione di porre all'ordine del giorno il più presto possibile il problema, per poterlo affrontare in modo concreto, per poter quanto prima regolamentare in modo efficace questa materia che riconosciamo molto importante e per la quale, ripeto, vi è un'indicazione precisa nel programma di sviluppo, che noi consideriamo un punto di riferimento chiaro ed impegnativo per la nostra azione nel campo dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Marras, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MARRAS. Sì, signor Presidente.

OGNIBENE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OGNIBENE. Una breve dichiarazione di voto a favore dell'emendamento Marras e contro l'emendamento Truzzi, se questi insisterà per la votazione.

Già nel corso della discussione generale ho avuto occasione di fare riferimento al primo emendamento, di cui sono cofirmatario, quindi svolgerò soltanto alcune brevissime considerazioni integrative.

A nostro avviso, la costituzione dell'A.I.M.A. avrebbe dovuto segnare veramente l'instaurazione di rapporti nuovi nella politica del mercato agricolo; l'A.I.M.A., nel campo degli interventi nel vasto e complesso mercato dei prodotti agricoli, sarebbe dovuta diventare un unico centro coordinatore delle misure da adottare nell'approvazione dei regolamenti comunitari. Mi sembra che questi concetti siano riecheggianti anche nelle considerazioni svolte poco fa dall'onorevole Sabatini. Si trattava e si tratta di dare vita ad un moderno intervento dello Stato nella politica del mercato agricolo, che deve significare un passo sostanziale in avanti per liberare l'agricoltura dall'azione, giudicata da più parti negativa, di enti che finora hanno dominato nel campo della gestione degli ammassi.

Per questo abbiamo sostenuto e sosteniamo l'esigenza della riforma della Federconsorzi, per questo ci opponiamo ad enti come l'Ente risi ed al fatto che questi organismi possano

continuare indisturbati a fare ciò che hanno fatto in tutti questi anni.

Ripetiamo che occorre un centro unico coordinatore della politica di mercato attraverso un organismo dello Stato, e conseguentemente occorre dare la garanzia che tutte le organizzazioni libere e volontarie dei produttori possano essere chiamate all'esecuzione degli stoccaggi, su tutto l'arco dei provvedimenti che si riterranno necessari in questo campo. Quello che veramente si presenta come un assurdo è appunto il contenuto dell'articolo 3, cioè la deroga con la quale si lascia, per alcuni prodotti, che intervengano altri enti pubblici, come l'Ente risi e qualche altro già esistente per certi settori produttivi.

Proponendo con il nostro emendamento la soppressione del secondo comma, ci siamo prefissi due scopi. Anzitutto quello cui faceva prima riferimento anche l'onorevole ministro, cioè la salvaguardia della sovranità del Parlamento nelle decisioni che riguardano l'applicazione dei regolamenti comunitari. Il secondo scopo è quello di sopprimere la deroga così formulata: « fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici ». È evidente, come abbiamo già detto nel corso della discussione generale, che questa deroga risponde alla volontà di lasciare indisturbato il predominio di certi enti corporativi, come l'Ente risi.

Qual è la ragione che spinge la maggioranza a sostenere questa posizione? Essa non è emersa perché nessuno ha fatto qui una difesa dell'operato dell'Ente risi. Non può essere certamente tale l'accenno, che già è stato fatto in Commissione e poi è stato ripreso in aula, sulle attrezzature che avrebbe l'Ente risi e che bisognerebbe continuare ad utilizzare. Poiché evidentemente con la definizione dei compiti dell'A.I.M.A. in forma più estesa per l'intervento nel mercato agricolo — come noi richiediamo — si può trovare la formula per utilizzare tali attrezzature, non sono in discussione queste attrezzature, ma la politica di mercato che si vuol fare nelle zone del riso. A nostro parere, se vi fosse anche una sola cooperativa, un altro operatore economico in grado di fare lo stoccaggio del risone, non sarebbe giusto lasciare questa esclusiva all'Ente risi. Il problema che si è posto concerne il futuro di questo ente. Si è parlato di democratizzarlo, è stato presentato un ordine del giorno da parte dei compagni socialisti, accettato dal Governo. Se questo ordine del giorno fosse stato posto in votazione, noi avremmo dichiarato la nostra astensione, perché esso se da

una parte, nelle premesse, accoglie le denunce che sono state più volte sollevate contro l'Ente risi, d'altra parte indica una soluzione che, a nostro avviso, non è adeguata. Apprezziamo la buona intenzione, ma il problema, una volta preso atto della politica fatta da questo ente — alla quale farò cenno molto brevemente fra poco — non è tanto quello di ristrutturare, di democratizzare l'ente, cioè di mettergli qualche pezza, ma è quello di liquidarlo, se vogliamo veramente sgretolare quelle bardature corporative di cui ha parlato anche l'onorevole Principe nel corso della discussione generale. Occorre liquidare l'Ente risi e passare le sue attrezzature all'A.I.M.A. e agli enti di sviluppo. Tanto hanno sostenuto, del resto, gli stessi compagni socialisti per lungo tempo, insieme con noi e con altre forze politiche e sindacali.

Noi conosciamo gli studi che l'Ente risi ha già predisposto per la sua riorganizzazione e per quella delle società collegate come l'A.G. I.R.E. e la S.A.P.R.I. Ma su che cosa si basa fundamentalmente questa ristrutturazione? Si basa sul mantenimento del monopolio della politica della produzione e di mercato nel settore risicolo, sul mantenimento di un diritto di contratto, anche se abbassato a 200 lire per quintale, pagato dagli agricoltori. Si ridurrebbe, quindi, l'entità di questo peso che viene posto a carico della produzione e del consumo, ma rimarrebbe il sistema che l'Ente risi ha rappresentato in tutti questi anni.

E qui vi è senz'altro un disegno a più vasto raggio: si cerca cioè di modellare l'Ente risi sulla falsariga di quegli enti per settore che l'onorevole Truzzi ha qui caldeggiato, che sono previsti nella sua proposta di legge e che egli sostiene anche con il suo emendamento all'articolo 3, con il quale appunto vuol fare intervenire in applicazione dei regolamenti comunitari le organizzazioni dei produttori agricoli. Ma sappiamo quale tipo di organizzazione di produttori agricoli caldeggia l'onorevole Truzzi. Per questo motivo siamo del parere che l'ordine del giorno accettato dal Governo non rispecchi le reali esigenze che in questo campo sono da molti avvertite.

Ma perché riteniamo assurda questa deroga che viene proposta per evitare che l'A.I.M.A. intervenga anche nel mercato del risone e per consentire il monopolio dell'Ente risi? La riteniamo assurda ed errata proprio in considerazione di ciò che l'Ente risi ha rappresentato e di ciò che ha provocato la sua politica in questi anni.

Vorrei che gli onorevoli colleghi prendessero atto di ciò che un giornale delle zone ri-

sicole ha pubblicato a proposito dell'Ente risi. « Da otto anni il consumatore italiano paga 25 lire al chilogrammo di sovrapprezzo per contribuire » — scrive quel giornale — « alla resistenza di una costosa, ingiustificata e deleteria dittatura sempre in fase di esperimenti, che è rimasta tale anche dopo la condanna della Corte costituzionale, mediante la mobilitazione della sua armata propagandistica ramificata ovunque con relativi prestanome e marionette di categoria e permessagli dalla sua disponibilità di miliardi. L'Ente risi è una specie di banca Giuffrè, può rimborsare soltanto il 20 per cento di quello che incassa: il resto viene polverizzato dalle greppie e dal suo esercito impiegatizio. Sentirlo parlare di contenere i costi di produzione nel settore risicolo per avere a disposizione un ente dinamico che riunisca allo stesso tavolo e per gli stessi indirizzi produttori, lavoratori, industriali e commercianti di riso, è una montatura che dura da troppo tempo e fa a pugni con il suo deplorabile stato di servizio. Con le sue conclusioni, con i suoi ostacoli e con l'anarchia nei comandi ha contribuito ad ingorghi peccaminosi, al crollo dei prezzi, alla diminuzione delle produzioni, delle esportazioni e del consumo. Ormai non si può più parlare di riso senza cadere nel ridicolo, tante sono le contraddizioni e le fantasticherie che questo ente contiene in sé e che sono a conoscenza perfino a Bruxelles ».

Proprio da questa disponibilità di miliardi incassati dall'Ente risi con il diritto di contratto è scaturita l'allegria amministrazione di questo ente. E poiché la maggioranza dimostra di volere insistere nel confermare il potere di intervento nel mercato risicolo di un ente come questo, bisogna pure che certe verità siano dette a chiare lettere.

Che cosa dobbiamo pensare, onorevoli colleghi, di una lettera dell'amministratore dell'Ente risi dalla quale risulta evidente che per tacitare un industriale (più esattamente la ditta Zaina) gli sono stati immediatamente versati 5 milioni di lire ed è stato concesso alla ditta in questione di compiere nel giro di due anni operazioni di esportazione per 15 mila quintali di riso, consentendole un prevedibile utile di 15 milioni? Chi ha autorizzato l'Ente risi a fare questi regali a ditte industriali per comprare il loro silenzio e per scongiurare la minaccia di controversie giudiziarie avanzata dalle ditte medesime?

L'Ente risi si è battuto per mantenere il diritto di contratto anche quest'anno, come è stato dimostrato anche nel corso della discussione generale, per mantenere cioè sulle spalle

dei consumatori un onere di 15-20 lire per ogni chilogrammo di riso consumato. Questo diritto di contratto, almeno in gran parte, non è più necessario. Si dice che vi sono i rimborsi da effettuare per l'esportazione, ma a parte il fatto che esiste in seno al mercato comune un fondo di garanzia al quale potremmo attingere per effettuare questi rimborsi, visto che l'Italia contribuisce a quel fondo con decine di miliardi e finora chi ha fatto la parte del leone e ha avuto favorevoli contropartite è stata la Francia, a parte questo, ripeto, gli stessi industriali hanno dimostrato che almeno nell'area del mercato comune i rimborsi non sono necessari nell'attuale situazione di mercato. Lo stesso onorevole ministro, interrompendomi nel corso del mio intervento in sede di discussione generale, ha fatto presente che i rimborsi sono però necessari per quanto riguarda i paesi terzi. Ma quanti sono, onorevole ministro, i quintali esportati attualmente verso i paesi terzi? A me non risulta siano più di 250-300 mila quintali. E evidente che, se venisse diminuito il prezzo per il consumo interno togliendo questa tangente del diritto di contratto, si potrebbe lavorare per un assorbimento da parte del mercato interno di questo quantitativo della produzione che oggi va verso i paesi terzi. Ma in tutti i casi, ripeto, i rimborsi necessari per quantitativi di questo genere non giustificano certamente il diritto di contratto che applica l'Ente risi, diritto che gli permette incassi di 4 miliardi e mezzo. Si è calcolato che al massimo sono necessari un miliardo e mezzo o due miliardi. Gli altri dove vanno a finire? Ecco l'interrogativo che ci si deve porre.

L'Ente risi cambia il pelo ma non il vizio. Quest'anno esso è stato incaricato di fare lo stoccaggio come ente di intervento. Perché non pubblica quindicinalmente la situazione sullo stato delle giacenze e sulle vendite effettuate? Non è una domanda fuor di luogo questa, perché vi sono state annate in cui l'ente ha fatto figurare di aver ammassato 5 milioni 400 mila quintali di riso, mentre tutti sapevano che ne aveva ammassato soltanto 400 o 500 mila quintali.

L'Ente risi fissa tre tabelle per le caratteristiche che deve avere il prodotto allo stoccaggio: per l'agricoltore, per il mercato interno, per l'esportazione. E sapete qual è il risultato finale? Che l'ente stesso lucra parecchi milioni con questa manovra.

Ma vi è un altro particolare ancora: se una industria oggi si rivolge all'Ente risi e chiede un certo quantitativo di risone per lavorarlo

e commerciarlo, sapete cosa si sente rispondere? Che l'ente non dà il quantitativo richiesto perché ha fatto esso stesso una specie di suddivisione tra le varie riserie e consegna una percentuale del prodotto in base al lavoro degli anni precedenti. Ecco un altro sistema per imporre quote, condizioni: diversamente da quello che la stessa A.I.M.A., pur con le carenze che stiamo discutendo, si prefigge di fare. Perché, stando al disegno di legge al nostro esame, i cereali stoccati vengono dall'A.I.M.A., attraverso le aste, messi a disposizione di tutti gli operatori economici del settore. Invece l'Ente risi intende mantenere e consolidare questo monopolio nel mercato risicolo. Ora, se il riso è un cereale, non si vede perché l'A.I.M.A. non possa organizzare (e lo potrebbe fare con grande facilità) anche questo ammasso.

Perché si vuole quindi lasciare questa deroga? Che cosa vi è sotto? Evidentemente noi riteniamo che non vi sia alcun motivo plausibile a sostegno di questa posizione della maggioranza. Non vi è il motivo di un coordinamento della politica di mercato, perché anzi in questo modo si rafforza l'anarchia: da una parte l'A.I.M.A., da un'altra parte l'Ente risi, da un'altra ancora gli enti che propone l'onorevole Truzzi. Dove va a finire l'esigenza di mettere ordine, di creare uno strumento nuovo per una politica agraria nuova? Evidentemente si vuole mantenere in piedi le bardature corporative. (*Commenti*).

Concludendo, riconfermo che il gruppo comunista non trova alcun motivo plausibile a sostegno di questo atteggiamento della maggioranza, e pertanto voterà il nostro emendamento, che invitiamo la Camera ad approvare.

BIGNARDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI. Preannuncio che il gruppo liberale darà voto contrario all'emendamento Marras.

Noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento di legge che abbiamo dichiarato in linea di massima di accettare, ma che accettiamo nella configurazione e nei limiti proposti. Evidentemente l'emendamento Marras, ove fosse accettato, snaturerebbe questa configurazione, questi limiti.

In realtà in questo dibattito noi assistiamo a due tentativi che vengono reiterati in maniera veramente stanchevole. Da una parte vi è il tentativo di coinvolgere nella polemica la Federconsorzi, i consorzi agrari, l'Ente risi, ecc.: ciò fa parte del bagaglio polemico di determinati gruppi politici. Noi non con-

dividiamo questa impostazione: non riteniamo che si debba inseguire questo o quel fantasma di polemica, ma riteniamo che si debba restare nel concreto, tenendo presente gli scopi che si vuole raggiungere con questo organismo di intervento nel settore dell'agricoltura; dall'altra parte, poi, si cerca di ampliare surrettiziamente i compiti di questo ente attraverso un gioco di emendamenti. Ora, come noi crediamo che debbano essere respinte le false giustificazioni che si vorrebbero far passare come opinioni pacificamente acquisite a sostegno della prima impostazione, così riteniamo che debba essere respinto lo strumentale tentativo di deviare il disegno di legge al di fuori della sua originaria portata in riguardo ai compiti ed all'attività che l'ente deve svolgere nel settore che gli è proprio. Per questi motivi voteremo contro l'emendamento Marras.

FRANZO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZO. Il gruppo democratico cristiano voterà contro l'emendamento Marras.

L'onorevole Ognibene ha colto anche questa occasione per continuare la polemica politica contro gli organismi economici che regolano e difendono il settore agricolo da moltissimi anni.

OGNIBENE. Contro l'Ente risi.

FRANZO. Ora è la volta dell'Ente risi, come ieri era in atto la polemica contro la Federconsorzi.

GOMBI. L'Ente risi fa pagare come diritto di contratto una maggiorazione di 25 lire al chilogrammo.

FRANZO. Noi che viviamo nelle zone dove l'Ente risi ha operato e tuttora opera dichiariamo che siamo favorevoli alla continuazione dell'attività di questo organismo, affinché esso possa seguitare a difendere la risicoltura e, soprattutto, le venticinquemila famiglie di risicoltori che operano nella valle padana.

Prendo atto con soddisfazione della dichiarazione testé fatta dall'onorevole ministro, il quale ha pregato l'onorevole Truzzi di ritirare il suo emendamento, impegnandosi a far sì che la Commissione prenda in esame il più sollecitamente possibile il problema della organizzazione economica di settore, e dando assicurazione che in quella sede egli esporrà nei particolari il proprio punto di vista. Desidero inoltre ricordare che il 27 maggio 1964 la Commissione agricoltura della Camera, discutendo di questo disegno di legge sull'A.I.M.A., approvò un ordine del giorno presentato dal sottoscritto e dagli onorevoli

Della Briotta e Giuseppe Ferraris, relativo all'Ente risi, che impegnava il Governo a strutturare il funzionamento dell'ente in modo da renderlo più aderente alle esigenze dei produttori e dei lavoratori, e da armonizzarlo anche con i regolamenti comunitari. Mi pare sia questa la sede più opportuna, onorevole ministro, per fare quelle dichiarazioni che i produttori agricoli attendono. Nessuno più dei lavoratori — mi consenta di dirlo, onorevole Ognibene, perché ella non è affatto l'interprete esclusivo dei lavoratori delle zone risicole — si augura che questo organismo possa continuare a difendere 25 mila famiglie di produttori, centinaia di industrie risiere, migliaia di lavoratori impegnati in una produzione che si aggira sui 6 milioni e mezzo di quintali su una superficie ormai stabilizzata di 130 mila ettari.

Non posso non ricordare in questa circostanza che l'Ente risi, costituito nel 1931, ha sempre perseguito la difesa del prezzo e la stabilizzazione del mercato su livelli equi, con quella politica della anticipazione del prezzo al momento del raccolto, su circa l'80 per cento del valore del prodotto, che è uno degli elementi determinanti per la difesa dei prodotti agricoli. Ma l'Ente risi ha altresì, in questi 30 e più anni di attività, organizzato servizi che hanno sempre consentito ai risicoltori di ottenere, praticamente senza alcuna formalità, oltre alle congrue anticipazioni sulle rispettive produzioni, il regolare adempimento delle esecuzioni dei contratti di compravendita liberamente stipulati fra produttori ed acquirenti.

E a proposito del diritto di contratto su cui ella, onorevole Ognibene, in ogni circostanza ritorna, più o meno pertinentemente preciserò ancora una volta che il diritto di contratto, che vige dal 1931, serve unicamente per consentire l'esportazione in perdita di circa 2 milioni o 2 milioni e mezzo di quintali di risone all'estero, ciò che altrimenti non potrebbe avvenire perché il riso italiano si trova fra due grandi schieramenti competitivi: da una parte il riso egiziano, che costa molto meno (*dumping* sociale, perché la manodopera viene pagata un sesto della nostra), e dall'altra parte il riso californiano (*dumping* economico), che viene venduto in Europa con un premio di esportazione che l'anno scorso ha raggiunto anche le 3.500 lire al quintale.

Evidentemente per equilibrare la situazione occorre una organizzazione economica di settore che consideri l'esportazione come elemento determinante per la difesa del prezzo

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 APRILE 1965

all'interno, concedendo i cosiddetti premi all'esportazione. Noi, dunque, chiediamo che un organismo del genere, sia pure aggiornato nelle sue strutture, abbia carattere di continuità.

Desidero esprimere anche la soddisfazione del nostro gruppo per il fatto che l'ordine del giorno Giuseppe Ferraris, che impegna il Governo a provvedere alla democratizzazione ulteriore dell'Ente risi e a voler esaminare la possibilità di ridurre il diritto di contratto, sia stato già accettato dall'onorevole ministro.

Concludendo, risponderò all'onorevole Ognibene che per quanto riguarda il diritto di contratto nessuno più dei produttori auspica che esso sia contenuto nei limiti indispensabili al funzionamento dell'organismo economico, perché è evidente che a partire dalla prossima annata agraria il costo dell'esportazione in perdita del riso italiano non deve più gravare sul consumatore italiano né sul Governo italiano, ma deve essere addossato alla Comunità, come è stabilito dal regolamento comunitario. Siamo, in definitiva, perfettamente in linea con le esigenze prospettate dai produttori e — se mi si consente di ripeterlo — anche dai lavoratori delle province risicole.

AVOLIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVOLIO. Desidero dichiarare i motivi per i quali sono favorevole all'emendamento Marras, che sono motivi di natura politica e di coerenza. Infatti, il criterio di affidare alla azienda di Stato ulteriori compiti per la commercializzazione dei prodotti agricoli era, come i colleghi avranno presente, anche alla base del mio emendamento sostitutivo dell'articolo 2.

Ragioni di coerenza mi inducono, perciò, a votare a favore dell'emendamento Marras, che ripete questo orientamento; ma sono indotto a votare a favore anche per ragioni più generali di carattere politico ed economico e soprattutto di difesa del principio dell'associazionismo libero e volontario tra i contadini produttori e contro tutti gli enti di carattere corporativo. Desidero riaffermare questo principio anche nella presente occasione proprio per il fatto che si è discusso qui del modo in cui opera in particolare l'Ente risi, che è uno di quegli enti cui vanno giustamente le nostre critiche e di cui noi chiediamo una radicale trasformazione.

Non ripeterò quanto è stato detto a questo riguardo da altri colleghi, ma se volessi fare una gretta strumentalizzazione delle af-

fermazioni fatte nelle dichiarazioni di voto, direi che il testo del Governo si qualifica anche attraverso l'atteggiamento del gruppo liberale, il quale ha inopinatamente dichiarato di sostenerlo.

BIGNARDI. Perché inopinatamente?

AVOLIO. Inopinatamente perché voi avete votato contro la dichiarazione programmatica di questo Governo, nella quale uno dei fondamentali punti era rappresentato dall'istituzione dell'A.I.M.A. Io faccio una valutazione di ordine politico. Se voi liberali chiamate coerenza la vostra incoerenza, prendo atto di questa vostra disinvoltura.

Non desidero comunque, come ho detto, fare questa gretta strumentalizzazione del voto liberale, anche se ciò ancora una volta dimostra la giustezza della posizione che noi abbiamo assunto.

Perciò, in perfetta coerenza politica e pratica con il suo atteggiamento, il gruppo dei socialisti unitari voterà a favore dell'emenendamento Marras.

MAGNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNO. Quale cofirmatario dell'emendamento Marras dichiaro che facciamo nostro l'emendamento Sabatini poc'anzi ritirato, sostituendo con esso il primo comma del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Marras così modificato?

DE LEONARDIS, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo aveva già invitato l'onorevole Sabatini a ritirare il suo emendamento. Tanto più è contrario ora, dopo le dichiarazioni del gruppo comunista: quindi invita la Camera a respingere l'emendamento Marras anche nel nuovo testo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento Marras:

« Dal 1° luglio 1965 l'azienda esercita i compiti di organismo di intervento previsti dai regolamenti della C.E.E. riguardanti l'organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'emendamento Marras:

« All'azienda potranno essere affidati dalla legge ulteriori compiti per la commercializzazione di prodotti agricoli ».

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo, nel testo della Commissione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo al secondo comma.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Chiedo la votazione per divisione del secondo comma.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione la prima parte del secondo comma:

« All'azienda saranno affidati con decreto del Presidente della Repubblica i compiti di intervento sul mercato, derivanti dall'entrata in vigore di altri regolamenti comunitari ».

(È approvato).

MICELI. Chiedo la votazione segreta sulla seconda parte del comma.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla seconda parte del secondo comma dell'articolo 3 nel testo della Commissione:

« fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico che la Camera non è in numero legale per deliberare.

Sospendo la seduta per un'ora.

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Antoniozzi
Accreman	Armani
Alba	Arnaud
Alesi	Astolfi Maruzza
Alessandrini	Avolio
Amadeo	Azzaro
Amasio	Baldani Guerra
Amatucci	Baldi
Amendola Pietro	Baldini
Anderlini	Barbaccia
Angelini	Barbi
Angelino	Bardini

Baroni	Colleselli
Bártole	Colombo Renato
Basile Giuseppe	Colombo Vittorino
Bassi	Corona Achille
Bastianelli	Corona Giacomo
Beccastrini	Crapsi
Belci	Curti Aurelio
Belotti	Dal Cantón Maria Pia
Beragnoli	D'Alessio
Berlinguier Luigi	Dall'Armellina
Berlinguier Mario	D'Amato
Bernetic Maria	D'Arezzo
Berretta	Dárida
Bersani	Degan Costante
Bertè	Del Castillo
Bertinelli	De Leonardis
Biaggi Francantonio	Della Briotta
Biaggi Nullo	Dell'Andro
Biagini	Demarchi
Bianchi Fortunato	De Maria
Biasutti	De Marzi
Bignardi	De Meo
Bima	De Pascáls
Bo	De Pasquale
Bologna	De Ponti
Bonea	De Zan
Borghi	Di Lorenzo
Borsari	Di Mauro Ado Guido
Bosisio	Di Nardo
Botta	D'Ippolito
Breganze	Di Vittorio Berti Bal-
Bressani	dina
Brighenti	D'Onofrio
Bronzuto	Dosi
Buffone	Elkan
Busetto	Fabbri Francesco
Buttè	Failla
Buzzetti	Fasoli
Buzzi	Ferrari Aggradi
Cacciatore	Ferrari Riccardo
Caiazza	Ferrari Virgilio
Calasso	Ferri Mauro
Calvaresi	Fibbi Giulietta
Canestrari	Foa
Cannizzo	Folchi
Cantalupo	Fornale
Cariola Ferrara	Fracassi
Cassandro	Franchi
Castelli	Franco Raffaele
Cataldo	Franzo
Catella	Fusaro
Cavallaro Francesco	Galli
Cavallaro Nicola	Galluzzi
Ceruti Carlo	Gambelli Fenili
Cervone	Gessi Nives
Cocco Maria	Giachini
Colasanto	Giomo
Colleoni	Giorgi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 APRILE 1965

Girardin	Miotti Carli Amalia
Gitti	Monasterio
Giugni Lattari Jole	Montanti
Gombi	Mussa Ivaldi Vercelli
Gonella Giuseppe	Nannini
Greggi	Nannuzzi
Greppi	Napolitano Francesco
Grilli	Natoli
Grimaldi	Negrari
Guariento	Nicoletto
Guarra	Nicosia
Guerrini Giorgio	Nucci
Gullo	Ognibene
Illuminati	Origlia
Ingrao	Pacciardi
Iozzelli	Pagliarani
Isgrò	Palleschi
Jacazzi	Paolicchi
Jacometti	Pasqualicchio
La Bella	Patrini
Làconi	Pennacchini
Laforgia	Piccinelli
Lama	Picciotto
La Penna	Pigni
Lenti	Pintus
Leonardi	Pirastu
Leone Raffaele	Pitzalis
Leopardi Dittaiuti	Poerio
Lettieri	Prearo
Levi Arian Giorgina	Principe
Lizzero	Racchetti
Lombardi Riccardo	Radi
Longoni	Raffaelli
Lusóli	Raia
Luzzatto	Rampa
Magno	Raucci
Malagugini	Reale Giuseppe
Malfatti Francesco	Reggiani
Manco	Rinaldi
Manenti	Ripamonti
Marangone	Romualdi
Marchesi	Rossi Paolo
Marchiani	Rossi Paolo Mario
Mariconda	Rossinovich
Marras	Ruffini
Martini Maria Eletta	Russo Carlo
Martuscelli	Sabatini
Marzotto	Salvi
Mattarelli	Sammartino
Maulini	Sangalli
Mazzoni	Santagati
Melloni	Scalfaro
Messinetti	Scarascia
Miceli	Scotoni
Micheli	Scricciollo
Migliori	Sedati
Minasi	Seroni
Minio	Servadei

Sforza	Tripodi
Silvestri	Trombetta
Soliano	Truzzi
Sorgi	Turchi
Speciale	Usvardi
Sponziello	Valitutti
Stella	Veronesi
Sulotto	Vetrone
Tagliaferri	Vicentini
Taverna	Villani
Terranova Raffaele	Vincelli
Tesaro	Zaccagnini
Titomanlio Vittoria	Zanibelli
Tognoni	Zincone
Tozzi Condivi	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bettiói	Fabbri Riccardo
Bianchi Gerardo	Lucchesi
Caiati	Pucci Emilio
Carcattera	Romanato
Cassiani	Rumór
Cattaneo Petrini	Sereni
Giannina	Sinesio
Cavallari	Sgarlata
Conci Elisabetta	Spinelli
Dagnino	Vedovato

(concesso nelle sedute odierne):

Amodio	Céngarle
Armato	Codacci-Pisanelli
Barba	Cortese
Barberi	Cossiga
Berloffo	D'Antonio
Biagioni	De Capua
Bisantis	De Mita
Bonomi	Di Giannantonio
Bontade Margherita	Goehring
Borra	Martino Edoardo
Cappello	Natali
Carra	

(La seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa alle 13,40).

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, insiste sulla richiesta di votazione a scrutinio segreto per la seconda parte del secondo comma dell'articolo 3?

MICELI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 APRILE 1965

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla seconda parte del secondo comma dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	301
Maggioranza	151
Voti favorevoli	208
Voti contrari	93

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba	Biaggi Nullo
Albertini	Biagini
Alesi	Biasutti
Alessandrini	Bignardi
Alicata	Bima
Amadei Giuseppe	Bo
Amadei Leonetto	Bologna
Amadeo	Boinati
Amasio	Bonea
Amodio	Bontade Margherita
Anderlini	Borghi
Andreotti	Borra
Angelino	Borsari
Armani	Bosisio
Arnaud	Botta
Astolfi Maruzza	Bozzi
Avolio	Breganze
Azzaro	Bressani
Badaloni Maria	Brighenti
Baldani Guerra	Brodolini
Baldi	Bronzuto
Ballardini	Brusasca
Barbaccia	Buffone
Bardini	Busetto
Baroni	Buttè
Bastianelli	Buzzetti
Beccastrini	Buzzi
Belci	Calasso
Belotti	Calvaresi
Bensi	Calvetti
Beragnoli	Calvi
Berlinguer Luigi	Camagni
Berlinguer Mario	Canestrari
Bertè	Cappugi
Bertinelli	Cariota Ferrara
Bertoldi	Castelli

Cataldo	Franzo
Cavallaro Nicola	Fusaro
Ceruti Carlo	Gagliardi
Cerutti Luigi	Galli
Cinciari Rodano	Galluzzi
Maria Lisa	Gambelli Fenili
Cocco Maria	Gàspari
Codignola	Gelmini
Colasanto	Gerbino
Colleoni	Gessi Nives
Colleselli	Gex
Colombo Renato	Ghio
Colombo Vittorino	Giachini
Corona Achille	Giomo
Corona Giacomo	Giorgi
Crapsi	Girardin
Curti Ivano	Gitti
Dal Cantón Maria Pia	Gombi
D'Alessio	Graziosi
Dall'Armellina	Greppi
D'Amato	Guadalupi
Dàrida	Guariento
Degan	Guarra
Del Castillo	Guerrini Giorgio
De Leonardis	Gui
Della Briotta	Gullotti
Dell'Andro	Illuminati
De Lorenzo	Ingrao
Demarchi	Iozzelli
De Maria	Isgrò
De Meo	Jacazzi
De Pascàlis	Jacometti
De Pasquale	La Bella
De Zan	La Penna
Di Giannantonio	Lattanzio
Di Mauro Ado Guido	Lenti
Di Nardo	Leonardi
D'Ippolito	Leone Raffaele
Di Primio	Leopardi Dittaiuti
Di Vittorio Berti Bal-	Lettieri
dina	Lezzi
Donát-Cattín	Lizzero
Elkan	Longo
Ermini	Longoni
Fabbri Francesco	Loreti
Fasoli	Lucifredi
Ferrari Aggradi	Lupis
Ferrari Riccardo	Lusóli
Ferrari Virgilio	Luzzatto
Ferri Mauro	Macaluso
Fibbi Giulietta	Magno
Forlani	Magri
Fornale	Malagugini
Fortuna	Malfatti Francesco
Fracassi	Mannironi
Franceschini	Marchesi
Franchi	Marchiani
Franco Raffaele	Mariani

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 APRILE 1965

Mariconda	Restivo
Marotta Michele	Riccio
Marras	Rinaldi
Martini Maria Eletta	Roberti
Martoni	Rosati
Marzotto	Rossi Paolo Mario
Mattarella	Rossinovich
Mattarelli	Ruffini
Maulini	Russo Carlo
Mazza	Russo Spena
Mazzoni	Russo Vincenzo
Melloni	Sabatini
Merenda	Salvi
Messinetti	Sangalli
Miceli	Santagati
Micheli	Sarti
Miotti Amalia	Savio Emanuela
Misasi	Scaglia
Montanti	Scalfaro
Moro	Scarascia
Mussa Ivaldi Vercelli	Scarlato
Nannini	Scricciolo
Nannuzzi	Sedati
Napoli	Seroni
Natoli	Servadei
Natta	Sforza
Negrari	Silvestri
Nenni	Simonacci
Nicoletto	Sorgi
Nicosia	Spádola
Novella	Speciale
Ognibene	Tagliaferri
Origlia	Tanassi
Orlandi	Taverna
Pajetta	Terranova Corrado
Passoni	Tesauo
Patrini	Titomanlio Vittoria
Pedini	Tognoni
Pennacchini	Toros
Perinelli	Tozzi Condivi
Piccinelli	Trombetta
Picciotto	Truzzi
Piccoli	Turnaturi
Pietrobono	Usvardi
Pigni	Valitutti
Poerio	Venturini
Prearo	Venturoli
Principe	Vestri
Pucci Ernesto	Vetrone
Quintieri	Vicentini
Racchetti	Villa
Radi	Villani
Raffaelli	Vizzini
Raia	Zaccagnini
Raucci	Zanibelli
Reale Giuseppe	Zappa
Reale Oronzo	Zucalli
Reggiani	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bettiól	Fabbri Riccardo
Bianchi Gerardo	Lucchesi
Caiati	Pucci Emilio
Carcattera	Romanato
Cassiani	Rumór
Cattaneo Petrini	Sereni
Giannina	Sgarlata
Cavallari	Sinesio
Conci Elisabetta	Spinelli
Dagnino	Vedovato

(concesso nelle sedute odierne):

Armato	Codacci-Pisanelli
Barba	Cortese
Barberi	Cossiga
Berloffo	D'Antonio
Biagioni	De Capua
Bisantis	De Mita
Bonomi	Goehring
Cappello	Martino Gaetano
Carra	Natali
Céngarle	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Truzzi, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al secondo comma?

TRUZZI. Prendo atto con soddisfazione del fatto che Commissione e Governo siano d'accordo sulla sostanza del mio emendamento. Sarei pertanto disposto a ritirarlo, qualora l'onorevole ministro mi desse assicurazione di accettare un ordine del giorno dello stesso tenore.

PRESIDENTE. In linea eccezionale ammetto che l'emendamento sia trasformato in ordine del giorno. Onorevole ministro, lo accetta?

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Rifacendomi a quanto ho precedentemente dichiarato, non ho difficoltà ad accettare un ordine del giorno di questa natura.

PRESIDENTE. Allora resta inteso che l'emendamento viene trasformato in ordine del giorno, che il Governo ha dichiarato di accettare. Onorevole Truzzi insiste per la votazione?

TRUZZI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 3, nel testo della Commissione:

« All'azienda potranno essere affidati dalla legge ulteriori compiti per la commercializzazione di prodotti agricoli ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Sono organi dell'azienda:

il presidente;

il consiglio di amministrazione.

Presidente dell'azienda è il ministro per l'agricoltura e le foreste ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell'azienda ed è composto:

a) da un sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, nominato con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste, con funzioni di vicepresidente;

b) dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) dal direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) dal direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) dall'ispettore generale capo per gli affari economici del Ministero del tesoro;

f) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio;

g) da un consigliere di Stato designato dal Presidente del Consiglio di Stato;

h) da due esperti, che non abbiano comunque interesse nell'espletamento dei servizi che saranno affidati dall'azienda a norma del successivo articolo 10.

Un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, è segretario del consiglio di amministrazione.

I due componenti di cui alla lettera h) sono nominati con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste. Essi durano in carica tre anni ».

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato il seguente emendamento,

che si intende pertanto incorporato nel testo dell'articolo:

« Alla lettera a), sostituire le parole: " con funzioni di vicepresidente ", con le parole: " il quale può delegargli le sue attribuzioni di presidente dell'azienda " ».

Gli onorevoli Magno, Angelini, Antonini, Beccastrini, Bo, Nives Gessi, Gombi, La Bella, Marras, Miceli, Ognibene, Sereni e Villani hanno proposto, al primo comma, di sostituire le lettere dalla b) alla h) con le seguenti:

« b) da un funzionario del Ministero per l'agricoltura e le foreste;

c) da un funzionario del Ministero per l'industria e il commercio;

d) da un funzionario del Ministero per il commercio con l'estero;

e) da un funzionario del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;

f) da un funzionario del Ministero per il tesoro;

g) da un magistrato del Consiglio di Stato;

h) da tre rappresentanti della cooperazione, designati rispettivamente dalle tre associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela più rappresentative del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute »;

e di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« I funzionari di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), sono designati dalle rispettive amministrazioni scegliendoli tra i funzionari in servizio di grado non inferiore al quarto della gerarchia dello Stato.

Tutti i componenti il consiglio di amministrazione, esclusi il presidente e il vice presidente, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio dei ministri. Essi durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati per il triennio successivo. Con le stesse modalità, per il rimanente periodo del mandato in corso, si provvede alla sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo ».

L'onorevole Magno ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MAGNO. Secondo quanto prevede l'articolo 5 nel testo della Commissione, il consiglio di amministrazione di questa azienda dovrebbe essere composto, oltre che dal ministro, presidente del consiglio stesso, e da un sottosegretario con funzioni vicarie, da ben

cinque direttori generali, un consigliere di Stato e due esperti.

Noi siamo contrari all'inclusione nel consiglio di amministrazione dei due « esperti ». In proposito vi sono precedenti quanto mai negativi. Basta ricordare quello che è avvenuto in seno alla soppressa Azienda monopolio banane, dove il consiglio di amministrazione era composto tra l'altro da due esperti: il commendatore Edoardo Bottino, il quale non aveva altra esperienza se non quella fatta come segretario particolare dell'onorevole Andreotti; e l'avvocato Bartoli Avveduti, di cui tanto si è discusso, il quale invece aveva fatto la sua esperienza come segretario particolare del senatore Trabucchi.

Pensiamo che, più che di esperti, si debba parlare di tre rappresentanti della cooperazione, designati rispettivamente dalle tre associazioni di rappresentanza, tutela e assistenza. E quanto proponiamo con il nostro emendamento. Vi sono al riguardo dei precedenti. Basta ricordare, ad esempio, che nel consiglio di amministrazione dell'azienda ferroviaria dello Stato vi sono anche rappresentanti dei ferrovieri, designati secondo una procedura che è stabilita nella stessa legge istitutiva dell'azienda.

Non ci sembra neppure opportuno che il consiglio di amministrazione sia composto in buona parte di direttori generali, ossia di membri di diritto. Ciò toglierebbe al Governo qualsiasi possibilità di scelta ed anche la possibilità di procedere a sostituzioni, in quanto questi componenti del consiglio di amministrazione sarebbero inamovibili; mentre vi è bisogno di assicurare anche una rotazione. Con il nostro secondo emendamento si vuole stabilire altresì, a questo proposito, che nessun membro del consiglio di amministrazione — ad eccezione del ministro e del sottosegretario — possa essere riconfermato alla scadenza del triennio.

Onorevole ministro, i direttori generali hanno tante altre cose da fare, e un'azienda amministrata in buona parte da direttori generali — due dei quali sarebbero il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli e il direttore generale dell'alimentazione, entrambi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — sarebbe certamente un'azienda mal diretta. Già il ministro dell'agricoltura e delle foreste è quasi sempre assente da Roma e dall'Italia, per gli impegni che ha nella Comunità economica europea. Se poi mettessimo accanto al ministro tanti direttori generali, che hanno numerosi altri compiti da assolvere, certamente si arriverebbe ad un

consiglio di amministrazione non in grado di funzionare.

Ricordo che in qualche azienda il consiglio di amministrazione ha addirittura l'obbligo di riunirsi almeno una volta la settimana. Non pensiamo che si debba inserire nel provvedimento al nostro esame una norma del genere; però è certo che il consiglio di amministrazione dovrà riunirsi di frequente, per cui è necessario che una parte almeno dei suoi componenti possa veramente dedicarsi a questa attività.

Vi sono, d'altra parte, numerosi precedenti che ci confortano in questa richiesta. Il consiglio di amministrazione dell'azienda di Stato per le foreste demaniali, ad esempio, in base alla legge istitutiva è presieduto dal ministro (che può essere sostituito da un sottosegretario) ed è formato, oltre che dal ministro e da un sottosegretario, dal direttore generale del corpo delle foreste o da chi ne fa le veci, da tre funzionari ministeriali — non necessariamente direttori generali — designati rispettivamente dai ministri delle finanze, dei lavori pubblici e del tesoro. L'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha un consiglio di amministrazione presieduto dal ministro (che può essere sostituito da un sottosegretario) e formato da tre funzionari — non da tre direttori generali — delle ferrovie, del Ministero del tesoro e del Ministero dei lavori pubblici, di grado non inferiore al quarto. Potrei citare ancora altri precedenti. Il consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma dei monopoli è presieduto dal ministro, che può essere sostituito da un sottosegretario; tra gli altri membri del consiglio di amministrazione vi sono due funzionari superiori dell'amministrazione dei monopoli dello Stato, non due direttori generali. Così nel consiglio di amministrazione dell'« Anas » abbiamo come presidente il ministro dei lavori pubblici, un funzionario del Ministero delle finanze, un funzionario del Ministero del tesoro, un funzionario del Ministero dei trasporti. Anche nel consiglio di amministrazione della soppressa Azienda monopolio banane vi erano, tra gli altri componenti, un funzionario (non un direttore generale) del Ministero delle finanze, un funzionario del Ministero dei trasporti, un funzionario del Ministero del lavoro. L'introduzione di questi direttori generali rappresenterebbe dunque una innovazione rispetto a tutti i precedenti legislativi.

Proponiamo ancora, con il nostro secondo emendamento, che i componenti il consiglio di amministrazione siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il

Consiglio dei ministri. Anche a questo proposito posso citare un precedente. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 538, che riguarda l'azienda delle ferrovie dello Stato, contiene questa norma: « I consiglieri non di diritto sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dei trasporti ». Non vediamo perché, in questo caso, i membri non di diritto debbano invece essere nominati semplicemente con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Franchi, Sponziello e Cruciani hanno proposto, al primo comma, di sostituire la lettera *h*) con la seguente:

« *h*) dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali:

- 1) Confederazione generale italiana del lavoro;
- 2) Confederazione italiana sindacati lavoratori;
- 3) Unione italiana del lavoro;
- 4) Confederazione italiana sindacati nazionali del lavoro;
- 5) Confederazione nazionale coltivatori diretti;
- 6) Alleanza nazionale contadini;
- 7) Confederazione generale italiana dell'agricoltura;
- 8) Confederazione generale dell'industria italiana;
- 9) Confederazione generale italiana del commercio ».

Gli stessi deputati hanno anche proposto di sopprimere l'ultimo comma.

L'onorevole Franchi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

FRANCHI. Con il primo emendamento tendiamo all'inserimento nel consiglio di amministrazione delle rappresentanze delle categorie dei lavoratori e dei produttori. Abbiamo detto, quando abbiamo parlato in sede di discussione generale, che questo è un Governo che si professa sempre amico dei lavoratori e proclama di essere un Governo apertamente sociale; però, quando si tratta di inserire i lavoratori nei consigli di amministrazione di determinati enti od aziende, li lascia sempre fuori della porta. Vogliamo dunque con questo emendamento mettere alla prova i conclamati propositi sociali del Governo e dei gruppi di maggioranza.

Il secondo emendamento è consequenziale al sistema di designazione da noi proposto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5 ?

DE LEONARDIS, Relatore. La Commissione ritiene opportuno che i direttori generali partecipino alle decisioni inerenti al funzionamento dell'azienda. Rappresentare le esigenze della direzione generale con funzionari di grado inferiore, come proposto negli emendamenti Magno, creerebbe inutili macchinosità e remore, perché il funzionario designato non potrebbe che ripetere il pensiero del suo direttore generale, effettivo responsabile, con il ministro, del settore: e ciò finirebbe per appesantire soltanto il funzionamento della azienda. È stato già constatato, del resto, che la presenza di funzionari di grado inferiore nei consigli di amministrazione non giova alla speditezza delle decisioni.

La ragione dell'inclusione nel consiglio di amministrazione di più rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste mi pare evidente: la maggiore responsabilità del funzionamento dell'azienda spetta al Ministero dell'agricoltura, che secondo gli emendamenti Magno verrebbe ad essere rappresentato da un solo elemento.

Per quanto riguarda la proposta inclusione di rappresentanti della cooperazione, bisogna sottolineare la funzione pubblicistica della azienda: pertanto — come abbiamo posto in evidenza anche in Commissione — la possibilità di avere la collaborazione dei sindacati è stata prevista, in forma consultiva, con un articolo aggiunto. Al di là non riteniamo di poter andare: e ciò vale anche a proposito degli emendamenti Franchi.

Per queste ragioni la Commissione è contraria sia agli emendamenti Magno sia a quelli Franchi.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Mi associo pienamente a quanto ha detto il relatore. Vorrei aggiungere solo due considerazioni.

Anzitutto, dirò che l'emendamento Magno inteso ad includere i rappresentanti della cooperazione non è accettabile proprio per un contrasto obiettivo. Giacché sono state fatte qui delle considerazioni di carattere moralistico, desidero porre in rilievo questa assurdità: noi verremmo ad includere nel consiglio di amministrazione categorie che rappresentano i possibili (anzi, diciamo pure i certi) assuntori. Quando lo Stato dà una concessione, è assurdo l'inserimento, nell'organo che decide la concessione, dei rappresentanti di coloro che saranno i futuri concessionari.

Desidero poi sottolineare di non poter assolutamente accogliere altre considerazioni che sono state qui fatte. Per quanto riguarda la

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 APRILE 1965

mia persona — poiché è stato detto che il ministro non ha tempo — dichiaro formalmente che il ministro per questo avrebbe tutto il tempo necessario. La sua mancata presenza si giustifica in realtà non con motivi di tempo, ma con altri motivi, perché credo che il ministro in linea generale deve stare al disopra, per espletare meglio la sua funzione di controllo e di guida. Affiderò comunque la presidenza effettiva di questa azienda al sottosegretario onorevole Camangi, certo di porla in buone mani. Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Magno, mantiene il suo emendamento sostitutivo al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAGNO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Franchi, mantiene il suo emendamento sostitutivo al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FRANCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

L'emendamento Franchi, soppressivo dell'ultimo comma, s'intende precluso dalla precedente votazione.

Onorevole Magno, mantiene il suo emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAGNO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Magno, sostitutivo dell'ultimo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, che, con le modifiche introdotte dall'emendamento della Commissione, risulta del seguente tenore:

« Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell'azienda ed è composto:

a) da un Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale può delegargli le sue attribuzioni di presidente dell'azienda;

b) dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) dal direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) dal direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) dall'ispettore generale capo per gli affari economici del Ministero del tesoro;

f) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio;

g) da un consigliere di Stato designato dal Presidente del Consiglio di Stato;

h) da due esperti, che non abbiano comunque interesse nell'espletamento dei servizi che saranno affidati dall'azienda a norma del successivo articolo 10.

Un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, è segretario del consiglio di amministrazione.

I due componenti di cui alla lettera h) sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Essi durano in carica tre anni ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« Il presidente ha la rappresentanza, a tutti gli effetti, dell'azienda. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) delibera lo statuto dell'azienda e le sue eventuali modificazioni;

b) delibera sui progetti di regolamenti per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi dell'azienda;

c) delibera sulla istituzione, soppressione o cambiamento di sede degli uffici dell'azienda e sull'assegnazione dei compiti al personale;

d) delibera il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare al Parlamento in allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al rendiconto generale dello Stato;

e) delibera sulla iscrizione e sulla cancellazione dagli albi dei soggetti che possono essere abilitati ad assumere servizi inerenti alle finalità dell'azienda:

f) delibera sugli schemi di contratto e sui disciplinari tipo;

g) delibera sui negozi per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'azienda e sulla relativa resa dei conti;

h) delibera sui contratti di fornitura di beni strumentali occorrenti al funzionamento dell'azienda;

i) delibera sulle transazioni e sulla opportunità di promuovere azioni giudiziarie o di resistere nei giudizi;

l) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'azienda ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angelini, Antonini, Beccastrini, Bò, Nives Gessi, Gombi, La Bella, Magno, Marras, Miceli, Ognibene, Sereni e Villani hanno proposto di sopprimere la lettera e).

MAGNO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNO. Noi siamo contrari all'istituzione di un albo (e questa posizione sosteniamo anche attraverso un altro apposito emendamento), in quanto pensiamo che i servizi debbano essere affidati ai consorzi agrari, alle cooperative, alle aziende e agli enti pubblici. Questo è il motivo per il quale abbiamo presentato e manteniamo questo emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione?

DE LEONARDIS, Relatore. La Commissione è contraria, poiché l'emendamento si discosta dall'impostazione generale del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Concorro con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Angelini, che l'onorevole Magno ha già dichiarato di mantenere.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« Gli uffici dell'azienda sono alle dipendenze di un direttore, scelto tra il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Egli sovrintende allo svolgimento di tutti i servizi e ne è il responsabile.

In particolare il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni,

provvede alla conservazione e pubblicazione degli atti, di cui al successivo articolo 10, ed assolve per delega del consiglio di amministrazione, salvo notifica, determinati compiti di spettanza dello stesso nelle materie indicate sotto le lettere c) ed h) dell'articolo precedente ».

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma, che s'intende incorporato nel testo dell'articolo:

« Gli uffici dell'azienda sono alle dipendenze di un direttore generale, al quale è attribuito il coefficiente di stipendio 900. Egli sovrintende allo svolgimento di tutti i servizi e ne è il responsabile ».

Gli onorevoli La Bella, Angelini, Antonini, Beccastrini, Bò, Nives Gessi, Gombi, Magno, Marras, Miceli, Ognibene, Sereni e Villani hanno proposto di sopprimere, nel secondo comma, le parole da: « ed assolve per delega » fino alla fine dell'articolo;

hanno proposto altresì di aggiungere il seguente comma:

« Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio dei ministri ».

L'onorevole La Bella ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

LA BELLA. I due emendamenti mirano a definire meglio la figura e i compiti del direttore dell'A.I.M.A.

A nostro avviso, il consiglio di amministrazione non deve rinunciare ad alcuno dei suoi compiti né ad alcuna delle sue prerogative delegandoli al direttore; ma deve esercitare in pieno le sue funzioni istituzionali ed essere completamente responsabile di tutto l'andamento dell'azienda. Non vorremmo domani apprendere che il consiglio di amministrazione e il ministro presidente sono stati esautorati nei loro compiti dalla intraprendenza del direttore, come purtroppo è avvenuto in forma clamorosa recentemente per altro importante ente, costituendo un fatto non certo edificante.

Per queste ragioni, con il nostro primo emendamento chiediamo la soppressione del periodo concernente la delega al direttore.

Inoltre all'articolo 8 è detto che il direttore viene scelto tra il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma non è precisato da chi viene operata questa scelta. Per riempire questa lacuna evidente, proponiamo un comma aggiuntivo, il quale precisi che il

direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio dei ministri. Riteniamo che questa norma sia idonea a garantire una oculata scelta del direttore di questo importante ente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

DE LEONARDIS, Relatore. Sono contrario agli emendamenti, per motivi inerenti alla funzionalità di questa azienda.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole La Bella, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

LA BELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento La Bella, tendente a sopprimere, nel secondo comma, le parole da: « ed assolve per delega », fino alla fine dell'articolo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiunto La Bella.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, che con le modifiche introdotte dall'emendamento della Commissione, risulta del seguente tenore:

« Gli uffici dell'azienda sono alle dipendenze di un direttore generale, al quale è attribuito il coefficiente di stipendio 900. Egli sovraintende allo svolgimento di tutti i servizi e ne è il responsabile.

In particolare il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni, provvede alla conservazione e pubblicazione degli atti, di cui al successivo articolo 10, ed assolve per delega del consiglio di amministrazione, salvo notifica, determinati compiti di spettanza dello stesso nelle materie indicate sotto le lettere c) ed h) dell'articolo precedente ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« Presso l'azienda è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate ed esercita, in conformità delle leggi che ne disciplinano l'esercizio, il controllo di legittimità sugli atti dell'azienda; su quelli aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi a norma del successivo articolo 10, il controllo è svolto in via successiva.

Per l'esercizio delle attribuzioni indicate nel comma precedente è istituito presso l'Azienda un apposito ufficio della Corte dei conti.

Il consigliere delegato al controllo o, in caso di sua assenza od impedimento, il primo referendario preposto all'ufficio, nonché il direttore della ragioneria, o chi ne fa le veci, assistono alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Per la stipulazione dei contratti dell'Azienda non è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato.

I provvedimenti di approvazione dei contratti aventi per oggetto l'affidamento dei servizi a norma del successivo articolo 10 sono da assoggettare al visto semplice dell'ufficio di ragioneria dell'azienda ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Beccastrini, Angelini, Antonini, Bo, Nives Gessi, Gombi, La Bella, Magno, Marras, Miceli, Ognibene, Sereni e Villani hanno proposto di sopprimere il quinto comma.

L'onorevole Beccastrini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BECCASTRINI. Vorrei richiamare brevemente l'attenzione della Camera sulla portata che viene ad assumere il mancato obbligo per questa azienda del parere del Consiglio di Stato sulla stipulazione dei contratti relativi agli interventi, che possono riguardare un'attività per molti e molti milioni.

Ci potremo trovare, in ipotesi, addirittura di fronte ad un contratto che affidi gran parte dell'attività relativa alla commercializzazione ed alla conservazione dei blocchi ad una sola azienda: ora, questo contratto può essere fatto liberamente dal consiglio d'amministrazione, senza il parere del Consiglio di Stato.

Non si pensi che il ricorso all'asta possa costituire una garanzia, perché anzitutto sappiamo che all'asta possono ricorrere aziende le quali sono in grado di mettere in difficoltà gli enti concorrenti (pensiamo alla Federconsorzi, che può concorrere); ed inoltre con l'articolo 11 si ricorre ad una serie di deroghe, a licitazioni, a trattative private. Un parere preventivo del Consiglio di Stato ci sembra dunque di estrema necessità.

Né ci pare che ci si possa riagganciare al concetto della snellezza e della funzionalità di questa azienda per rinunciare all'adozione di determinate garanzie. Non ho bisogno di soffermarmi molto sull'argomento; ma gli scandali sono all'ordine del giorno nel nostro paese, e noi con questa legge — se non sarà accolto il nostro emendamento — potremo favorirne altri.

PRESIDENTE. La Commissione?

DE LEONARDIS, Relatore. Debbo far rilevare che nella composizione del consiglio d'amministrazione di questa azienda vi è, tra l'altro, un consigliere della Corte dei conti. Vi sono inoltre altre successive garanzie, per cui con piena serenità possiamo dire che l'operato del consiglio di amministrazione è sottoposto a sufficienti controlli e vincoli. La Commissione è pertanto contraria all'emendamento Beccastrini.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Mi limito a dire che se il parere del Consiglio di Stato non è obbligatorio, questo vuol dire che tutte le volte in cui ciò non sarà sconsigliato da motivi di particolare urgenza — e voi sapete che cosa vuol dire, quando i contadini premono per portare il grano all'ammasso — il Consiglio di Stato sarà sentito.

Debbo fare poi altre due considerazioni. La prima è che quest'azienda è sottoposta al pieno controllo della Corte dei conti. In secondo luogo a voi che volevate l'ente pubblico faccio osservare che l'ente pubblico non avrebbe dovuto seguire queste procedure di controllo.

Il Governo è pertanto contrario all'emendamento Beccastrini.

PRESIDENTE. Onorevole Beccastrini, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BECCASTRINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« L'acquisto, la conservazione, la vendita dei prodotti, il relativo finanziamento ed ogni altra operazione per l'esecuzione degli inter-

venti nel mercato dei prodotti agricoli, sono affidati, di regola, dall'azienda a cooperative, a consorzi o loro organizzazioni, o ad altri operatori riconosciuti idonei.

Presso l'azienda sono istituiti albi dei soggetti riconosciuti idonei ad assolvere i compiti di cui al precedente comma, con l'indicazione della circoscrizione territoriale nella quale ciascun soggetto è abilitato ad operare, nonché dei limiti di quantità di prodotto entro i quali può eseguire l'intervento.

Sulla base della domanda dell'interessato, il consiglio di amministrazione dell'azienda accerta il concorso dei requisiti necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio, con particolare riguardo all'attrezzatura tecnica ed alla capacità finanziaria del richiedente, e delibera l'iscrizione nell'albo, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo seguente ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ognibene, Angelini, Antonini, Beccastrini, Bo, Nives Gessi, Gombi, La Bella, Magno, Marras, Miceli, Sereni e Villani hanno proposto i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma, sopprimere le parole:* il relativo finanziamento »;

« *Al primo comma, sostituire le parole:* a cooperative, a consorzi o loro organizzazioni, o ad altri operatori riconosciuti idonei, *con le parole:* a cooperative agricole o di consumo e a loro consorzi, a consorzi agrari provinciali regolati dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, nonché a consorzi tra enti locali e ad aziende o enti dei comuni e delle province aventi tra i loro scopi la conservazione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli »;

« *Sopprimere il secondo e il terzo comma.* ».

L'onorevole Ognibene ha facoltà di svolgerli.

OGNIBENE. Abbiamo proposto di sopprimere le parole « il relativo finanziamento » perché il mantenimento di questa locuzione potrebbe porre in difficoltà determinati organismi che volessero assumere la gestione di questi interventi: infatti si pone, oltre al problema della capacità tecnica di gestione dell'organismo, anche quello di rendere accessibile il credito. L'articolo 10 del disegno di legge potrebbe essere interpretato nel senso che l'organismo, sin da quando chiede di partecipare alla gestione dell'ammasso, deve disporre di una capacità propria di finanziamento che certe cooperative non hanno, mentre possono acquistarla utilizzando facilitazioni creditizie.

Circa il secondo emendamento, riteniamo troppo estensiva la formulazione dell'articolo (che, oltre che di cooperative, consorzi e loro organizzazioni, parla di « altri operatori riconosciuti idonei »): essa potrebbe pertanto riferirsi ad altri soggetti che, invece, a nostro avviso, devono essere esclusi dall'ambito dell'attività dell'azienda di Stato.

Desidero anche sottolineare i motivi per cui vogliamo indicare anche gli organismi eventualmente gestiti da province o comuni. Questo disegno di legge si propone di creare un'azienda che attraverso i decreti del Presidente della Repubblica può intervenire anche in altri settori per l'applicazione dei regolamenti comunitari (carne, prodotti lattiero-caseari, ecc.), settori nei quali forse è possibile e necessario l'intervento di altri enti, cioè l'intervento anche degli enti locali, nell'attività di stoccaggio, di importazione, ecc. Lo emendamento tende quindi a precisare quali devono essere gli organismi ai quali l'A.I.M.A. deve rivolgersi per gli interventi nel mercato agricolo.

Una volta ottenuta questa precisazione, diventano superflui gli ultimi due commi dell'articolo. Non vi è infatti bisogno di costituire un albo una volta che siano indicati e specificati i soggetti chiamati a questo tipo di intervento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Franchi, Sponziello e Cruciani hanno proposto di sopprimere, nell'ultimo comma, le parole: « sentito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo seguente ».

Questo emendamento è assorbito dalle precedenti votazioni.

Gli onorevoli Magno, Illuminati, Bronzuto, Pietrobono, Raucci, Borsari, Cetrullo, Giulietta Fibbi, Picciotto e Jacazzi hanno proposto di aggiungere il seguente comma: « Agli assuntori dei servizi di cui al primo comma è attribuita la qualifica di commissionari per conto dell'A.I.M.A. Essi sono soggetti ai controlli dell'A.I.M.A. e della Corte dei conti ».

L'onorevole Magno ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MAGNO. Siamo convinti della necessità di definire la vera natura giuridica del rapporto tra l'A.I.M.A. e gli assuntori. A nostro avviso, deve risultare dalla legge che gli assuntori non sono dei rilevatori della funzione dell'organo di intervento, ma devono essere dei commissionari operanti per conto dell'A.I.M.A. e perciò soggetti al controllo dell'azienda, con l'obbligo di resa dei conti in un determinato periodo, e soggetti anche al controllo della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

DE LEONARDIS, Relatore. Sono contrario agli emendamenti Ognibene e Magno. La finalità del disegno di legge è la tutela degli interessi dei produttori, non di quelli degli assuntori. Il disegno di legge prevede che siano assicurate tutte le condizioni perché il meccanismo possa funzionare. Se effettivamente gli assuntori non si trovano in condizioni di espletare il servizio, se ne stiano a casa, perché l'interesse preminente è quello dei produttori. Noi siamo contrari ad ogni discriminazione per questa ragione: perché chi può svolgere il servizio più speditamente ed efficacemente deve appunto avere la possibilità di partecipare alle aste. L'emendamento Magno, che cerca di esonerare l'assuntore dalle responsabilità che derivano dalla realizzazione del suo compito, non ci trova consenzienti, appunto perché il commissionario può imputare al committente tutti i danni o gli inconvenienti di una sua difettosa organizzazione. Per questi motivi sono contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Qui il discorso potrebbe essere molto lungo, ma me ne esimo. Vi erano molte possibilità per mettere in piedi un congegno. Noi ne abbiamo scelta una che con la vostra proposta viene completamente modificata. Riteniamo che l'ente preposto alla gestione dell'ammasso non debba essere un commissionario, bensì un assuntore, che assuma la responsabilità di assolvere a tutti i servizi, ivi compreso quello del finanziamento. In via amministrativa cercheremo (come si è fatto sempre) di facilitare l'afflusso e il risconto del denaro, ma il finanziamento è responsabilità dell'assuntore, non dell'azienda. Accettando invece il vostro emendamento, noi modifichiamo radicalmente il congegno che abbiamo qui indicato a seguito di esame approfondito. Mi limito a dire questo: il riferimento ad « altri operatori riconosciuti idonei » noi l'abbiamo voluto proprio nello spirito — mi pare molte volte auspicato dalla vostra parte — di evitare forme che potessero sembrare di monopolio. Se domani vi è un molino che è in grado di offrire dei magazzini e di dare le garanzie, anche quello viene ammesso proprio in uno spirito di liberalizzazione e di costruttiva concorrenza, la cui necessità mi pare sia stata sottolineata anche dalla vostra parte.

Non posso pertanto accettare gli emendamenti.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 APRILE 1965

PRESIDENTE. Onorevole Ognibene, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

OGNIBENE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Ognibene tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: « il relativo finanziamento ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Ognibene sostitutivo al primo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo e il terzo comma dei quali l'onorevole Ognibene propone la soppressione.

(Sono approvati).

Onorevole Magno, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAGNO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« La commissione incaricata di svolgere la attività consultiva, prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente, è costituita da:

tre rappresentanti dei coltivatori diretti, scelti dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti degli agricoltori, scelti dal ministro dell'agricoltura e delle foreste tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti dei mezzadri, coloni e compartecipanti designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative organizzazioni di categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali delle cooperative, legalmente riconosciute, scelti dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni stesse;

un rappresentante dei commercianti, scelto dal ministro dell'agricoltura e delle foreste tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria, a carattere nazionale;

un rappresentante degli industriali, scelto dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

tre rappresentanti degli istituti di credito, scelti dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative associazioni a carattere nazionale legalmente riconosciute ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Franchi, Sponziello e Cruciani hanno proposto di sopprimere l'intero articolo: tale emendamento è però precluso dalle precedenti votazioni.

Gli onorevoli Nives Gessi, Angelini Giuseppe, Antonini, Beccastrini, Bo, Gombi, La Bella, Magno, Marras, Miceli, Ognibene, Sereni e Villani hanno proposto i seguenti emendamenti:

« In ogni capoverso, sostituire le parole: scelti dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da, con le parole: nominati dal ministro dell'agricoltura e delle foreste su designazione di »;

« In ogni capoverso, alla parola: nazionale, aggiungere: più rappresentative ».

L'onorevole Nives Gessi ha facoltà di svolgerli.

GESSI NIVES. Nella relazione De Leonardi è detto, tra l'altro, che le innovazioni più rilevanti apportate al testo governativo possono così riassumersi: « Concorso dei rappresentanti sindacali nella formazione di alcune decisioni del consiglio di amministrazione dell'azienda, maggiore restrizione della facoltà di delega del direttore, riservando alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione gli atti impegnativi ».

Orbene, l'ultimo comma dell'articolo 10, e al completo l'articolo 11, precisano i compiti e la composizione della commissione consultiva, nella quale si deve esprimere il concorso delle organizzazioni sindacali. La forma con la quale avviene la designazione delle rappresentanze sindacali alla commissione consultiva può apparire la più consona agli interessi delle stesse organizzazioni.

A parere nostro e delle organizzazioni sindacali unitarie, questo tipo di designazione

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 APRILE 1965

non risponde al rispetto che gli organi dello Stato devono avere dei sindacati e della loro autonomia di giudizio.

Stante il contenuto dell'articolo 11 il meccanismo della designazione dei rappresentanti sindacali è il seguente. Le singole organizzazioni sindacali segnalano al ministro i nominativi di due loro candidati; dall'elenco complessivo di tutti i candidati il ministro ne sceglie tre.

Nella pratica, come vanno le cose? Ad esempio, le centrali sindacali dei compartecipanti e dei mezzadri sono quattro. Avendo due candidati ciascuno, si giunge ad otto candidati; di questi il ministro ne sceglie tre.

Ne consegue che la rappresentanza di una di queste organizzazioni resta esclusa dalla commissione consultiva; tra le organizzazioni incluse, resterà di certo escluso il candidato che quell'organizzazione desiderava fosse incluso sia per le sue competenze in materia, sia per ragioni di equilibrio nei rapporti tra il sindacato, con le sue diverse rappresentanze interne, e gli organismi dello Stato.

Per eliminare queste lacune, noi non chiediamo che tutte le organizzazioni sindacali ed economiche interessate e tutti i loro candidati facciano parte della commissione consultiva. Ci rendiamo conto che un organismo siffatto (più che mai elefantiaco) appesantirebbe il funzionamento dell'organismo stesso. Vi chiediamo invece che l'invito a partecipare alla commissione consultiva sia rivolto soltanto alle organizzazioni più rappresentative, e che la scelta del candidato di quelle organizzazioni sia definitivamente decisa dall'organo dirigente di quelle organizzazioni e non dal ministro, come avviene nella pratica. Chiediamo quindi il pieno diritto delle organizzazioni sindacali di scegliere il loro candidato.

Nel chiedere ciò ci vengono in aiuto le modalità di designazione dei rappresentanti dei sindacati al C.N.E.L., modalità che noi approviamo e che, a nostro parere, devono applicarsi anche ad altri organismi, seppure di portata minore.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Villani, Angelini Giuseppe, Antonini, Beccastrini, Bo, Nives Gessi, Gombi, La Bella, Magno, Marras, Miceli, Ognibene e Sereni hanno proposto di sopprimere gli ultimi due capoversi.

L'onorevole Villani ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VILLANI. Nella commissione consultiva prevista dall'articolo in esame saranno rappresentate le categorie dei produttori e dei commercianti. Non si vede però a che titolo dovrebbero farvi parte anche i rappresentanti

degli industriali e degli istituti di credito e non, ad esempio, quelli dei lavoratori o dei consumatori. Ora sembra a noi che non si dovrebbe aumentare eccessivamente il numero dei componenti questo organismo, ammettendovi rappresentanti di categorie sostanzialmente estranee alla materia sulla quale essi dovrebbero esprimere un parere. Per queste ragioni siamo contrari all'inclusione nella commissione dei rappresentanti degli industriali e degli istituti di credito.

D'altra parte l'onorevole ministro sa benissimo che nel consiglio di amministrazione dell'Azienda tabacchi, ad esempio, i coltivatori, ossia la categoria più direttamente interessata, non sono rappresentati, nonostante lo chiedano ormai da undici anni e sebbene abbiano ricevuto reiterate assicurazioni cui però non hanno mai fatto seguito fatti concreti. Il problema quindi diventa di discriminazione di classe.

Non è tuttavia in questi termini che noi prospettiamo la questione, ma è in considerazione del fatto che i rappresentanti di talune categorie, come gli agricoltori e i commercianti, più direttamente interessati, sono già inclusi nella commissione.

Per queste ragioni mi auguro che l'emendamento possa essere accettato, confidando anche nel buonsenso e nell'intelligenza sia del relatore sia del ministro dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Magno, Gombi, Bronzuto, Lusoli, Maria Bernetic, Marras, La Bella, Illuminati, Calvaresi, Minio, Crapsi e Picciotto hanno proposto di sostituire le parole: « tre rappresentanti degli agricoltori », con le parole: « un rappresentante degli agricoltori ».

L'onorevole Magno ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MAGNO. L'emendamento si fonda sul presupposto che la categoria dei coltivatori diretti è assai più numerosa di quella degli agricoltori. Non si comprende pertanto perché ad esse debba essere data eguale rappresentanza.

Propongo che, rimanendo invariato il numero dei rappresentanti dei coltivatori diretti, quello degli agricoltori sia ridotto da tre a uno.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 11?

DE LEONARDIS, Relatore. Sono contrario a tutti gli emendamenti e sottolineo che questo articolo fu approvato all'unanimità dalla Commissione, per cui mi pare strano che in aula si proponga di modificarlo.

Va innanzi tutto rilevato che in passato è stato sempre seguito il criterio consacrato anche nell'articolo 11 del testo della Commissione. In secondo luogo attenersi a un principio diverso significherebbe contraddire al carattere pubblicistico dell'azienda: non siamo infatti di fronte ad un comitato rappresentativo di determinati organismi ma ad una commissione tecnica che deve esprimere pareri sulle operazioni dell'azienda.

L'inclusione degli industriali nella commissione è suggerita dal fatto che il grano non viene consumato nello stato in cui si produce e gli industriali, interessati alle operazioni di trasformazione, possono fornire utili pareri sull'attività dell'azienda. Quanto agli istituti di credito, è evidente l'opportunità che i loro rappresentanti possano esprimere un parere circa l'esistenza o meno dei requisiti finanziari in coloro che chiedono di compiere le operazioni di ammasso.

Quanto infine alle rappresentanze degli agricoltori e dei coltivatori diretti, ritengo opportuno rispettare un certo equilibrio in seno alla commissione, che per altro ha parere unicamente consultivo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il relatore ha giustamente sottolineato che questo articolo è stato approvato dalla Commissione con voto unanime. Il Governo, proprio per dichiarato desiderio di collaborazione, si è a suo tempo rimesso al voto della Commissione e al parere di questa ancora oggi intende rimettersi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Nives Gessi, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GISSI NIVES. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Nives Gessi, tendente a sostituire in ogni capoverso, le parole: « scelti dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da », con le parole: « nominati dal ministro della agricoltura e delle foreste su designazione di ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Nives Gessi, tendente ad aggiungere, in ogni capoverso, alla parola: « nazionale », le parole: « più rappresentative ».

(Non è approvato).

Onorevole Villani, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

VILLANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Villani, tendente a sopprimere gli ultimi due capoversi.

(Non è approvato).

Onorevole Magno, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MAGNO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Magno, diretto a sostituire le parole: « tre rappresentanti degli agricoltori », con le parole: « un rappresentante degli agricoltori ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« I servizi di cui all'articolo 10 sono dall'azienda affidati mediante asta pubblica o, in quanto ritenuto necessario, nei casi indicati dal regolamento dei servizi, mediante licitazione privata.

Qualora sia risultata infruttuosa l'asta pubblica o la licitazione privata, ovvero ricorrano eccezionali circostanze, da valutarsi dal consiglio di amministrazione, ovvero si renda necessario, a parere del consiglio stesso, provvedere con urgenza nell'interesse dell'azienda, può essere disposto, con adeguata motivazione, che si proceda a trattativa privata ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Miceli, Angelini, Antonini, Beccastrini, Bo, Gessi Nives, Gombi, La Bella, Magno, Marras, Ognibene, Sereni e Villani hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« L'azienda rende pubbliche, mediante inserzione nella *Gazzetta ufficiale* e nei fogli di annunci legali di ciascuna provincia, le operazioni previste dall'articolo 10, con un preavviso per la presentazione delle domande di almeno 15 giorni, suddivise per comuni e per gruppi di comuni, con i relativi disciplinari.

Le cooperative, i consorzi agrari, i consorzi fra cooperative e gli enti di cui al precedente articolo 10 presentano nel termine predetto la domanda di concessione notificata all'azienda.

L'azienda, accertato il concorso dei requisiti necessari ad assicurare il relativo esple-

tamento del servizio, decide sull'accoglimento della domanda, sentito il parere del competente organo della Regione, o, in mancanza, del comitato regionale dell'agricoltura di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, integrato in conformità del disposto dell'articolo 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Qualora concorrano più domande per la stessa località, si provvede alla ripartizione delle concessioni tra i richiedenti.

In caso che non sia pervenuta alcuna domanda, l'azienda provvede in gestione diretta. A tal fine il prefetto, su conforme richiesta dell'azienda, dispone la requisizione di beni mobili e immobili, a norma del primo comma dell'articolo 835 del codice civile.

Ai fini della presente legge tutti i componenti del comitato regionale dell'agricoltura hanno voto deliberativo».

MAGNO. Ritiriamo l'emendamento che, del resto, è precluso in seguito al rigetto di un altro precedente emendamento al quale questo era collegato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Gli onorevoli Bo, Angelini, Antonini, Beccastrini, Nives Gessi, Gombi, La Bella, Magno, Marras, Miceli, Ognibene e Villani hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 12-bis:

«L'azienda è autorizzata a stipulare apposite convenzioni bancarie, allo scopo di assicurare il finanziamento delle operazioni previste dall'articolo 10 della presente legge».

MAGNO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNO. Purtroppo non riusciamo a far accettare alcuna nostra proposta, pur se indiscutibilmente fondata.

DE LEONARDIS, *Relatore*. In Commissione sono stati approvati alcuni vostri emendamenti.

MAGNO. Poiché il numero degli agricoltori è inferiore a quello dei coltivatori diretti, non è giusto che in una commissione che ha poteri consultivi le due categorie abbiano la stessa rappresentanza numerica; e quando si risponde con argomenti speciosi alle nostre argomentazioni, noi dobbiamo manifestare il nostro rammarico per il modo come il ministro e il relatore si esprimono in proposito.

Abbiamo presentato l'emendamento per rendere possibile anche alle cooperative e ai consorzi di cooperative, di partecipare ad aste

pubbliche e licitazioni private per l'assunzione di servizi per conto dell'A.I.M.A. Il provvedimento così come è stato approvato fino a questo momento consente di fatto alla Federconsorzi di agire così come nel passato. Il mezzo al quale si vuole far ricorso per raggiungere lo scopo è questo: l'assuntore per mettersi al servizio dell'A.I.M.A. dovrà procurarsi i finanziamenti necessari a pagare i conferenti per il prodotto che egli immagazzinerà. In altri termini, mentre fino all'anno scorso era lo Stato che attraverso le convenzioni bancarie metteva in grado la Federconsorzi di procurarsi il finanziamento, oggi, che dovrebbero assumere il servizio anche modeste cooperative, per operazioni della stessa natura, lo Stato si disinteressa al problema e richiede agli assuntori di procurarsi i mezzi necessari per espletare un servizio che in realtà è di interesse statale.

In pratica tra i numerosi assuntori che potrebbero mettersi a disposizione dell'A.I.M.A. (si dice: cooperative, molini privati, consorzi agrari, ecc.) soltanto la Federconsorzi è in grado di ottenere dalle banche i miliardi che sono necessari per operare.

BIGNARDI. Si vede che è un ente serio e bene organizzato.

MAGNO. Quest'anno si è richiesto l'impiego di ben 50 miliardi di lire e lo Stato per facilitare il compito ha anche statuito per legge il privilegio sui prodotti immagazzinati. Questa situazione crea un monopolio operativo di fatto a favore della Federconsorzi e di qualche grosso industriale i cui interessi possono stare a cuore all'onorevole Bignardi in quanto rappresentante del partito liberale e della Confida.

BIGNARDI. In verità non apprezzo simili facezie!

MAGNO. Per queste ragioni proponiamo che l'azienda sia autorizzata a stipulare apposite convenzioni bancarie allo scopo di assicurare il finanziamento delle operazioni previste dall'articolo 10 di questa legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo 12-bis Bo?

DE LEONARDIS, *Relatore*. A me sembra che l'articolo aggiuntivo sia precluso dall'approvazione dell'articolo 10 e dalla reiezione dell'emendamento Ognibene, poiché, per quanto concerne i finanziamenti, devono essere gli assuntori ad assicurarsi.

Sono perciò contrario. Comunque la concessione del privilegio sul prodotto ammassato è una facilitazione per gli assuntori al fine di ottenere il finanziamento dalle banche. Non è perciò favorita la Federconsorzi, ma tutti

quegli organismi seri, i quali, anche con il privilegio sul prodotto ammassato, possono assicurarsi il finanziamento dalle banche.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nell'associarmi alle dichiarazioni del relatore desidero sottolineare che il Governo sempre ha fatto e — assumo un formale impegno per il futuro — farà sempre opera per facilitare a coloro che avranno il servizio l'accesso ai finanziamenti necessari.

Non si tratta soltanto di un problema di garanzie, ma anche e soprattutto delle possibilità di sconto della Banca d'Italia. Lo abbiamo risolto l'anno scorso, ci adopereremo perché questo problema venga sempre risolto.

Non possiamo però eliminare un criterio di selezione che, nel giudicare le capacità degli assuntori, deve investire anche la capacità di avere un minimo di fido presso le banche.

PRESIDENTE. Onorevole Magno, insiste sull'articolo aggiuntivo Bo, di cui ella è co-firmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAGNO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« I rischi delle operazioni di acquisto, di vendita, di conservazione e di trasporto, sono a carico dell'assuntore dei servizi di cui all'articolo 10.

Nel disciplinare sono determinati i compensi dovuti all'assuntore per il servizio e le penalità a carico dell'assuntore per le eventuali inadempienze.

Il prodotto invenduto al termine della campagna di commercializzazione è trasferito alla nuova campagna e alla ulteriore gestione provvede lo stesso assuntore del servizio, al quale è dovuto un corrispettivo pari alla differenza tra il prezzo finale di intervento della campagna scaduta e quello iniziale della nuova campagna, per la quantità di prodotto trasferita.

Compete all'azienda la differenza tra i prezzi indicativo e di intervento, vigenti all'atto della vendita da parte dell'assuntore, per le quantità vendute ».

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I proventi di cui al precedente comma sono destinati dall'Azienda a compiti rientranti nei suoi servizi di istituto ».

DE LEONARDIS, Relatore. A nome della Commissione dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 testé letto.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Antonini, Angelini, Beccastrini, Bo, Gessi Nives, Gombi, La Bella, Magno, Marras, Miceli, Ognibene, Sereni e Villani hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 13-bis:

« I produttori agricoli che conferiscono i loro prodotti hanno a farsi rappresentare ed assistere, nelle operazioni di pesatura e di prelevamento dei campioni all'atto della consegna di ogni singola partita, nelle eventuali analisi dei campioni e in ogni altra operazione eventualmente occorrente, da qualsiasi associazione di loro fiducia, da essi delegata ».

MAGNO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNO. Con l'articolo 13-bis proponiamo che sia inserita nel provvedimento una norma che dia ai conferenti la possibilità di farsi rappresentare regolarmente nelle operazioni di prelevamento dei campioni, di pesatura, di analisi, che saranno necessarie, così come avviene per quanto riguarda il conferimento delle barbabietole. Sappiamo tutti che i bieticoltori, attraverso le loro associazioni, riescono a farsi rappresentare perfino all'interno degli zuccherifici, che pure sono complessi di proprietà privata e gestiti da privati, facendo intervenire anche chimici di loro fiducia per le analisi necessarie.

Chiediamo che analogamente si proceda nel campo del conferimento agli ammassi che saranno operati per conto dell'A.I.M.A.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo 13-bis Antonini?

DE LEONARDIS, Relatore. Si tratta di materia privatistica, e comunque soccorre in questa ipotesi il dettato del codice civile, secondo cui ogni privato può farsi rappresentare. Non possiamo invece stabilirlo in questa sede perché verremmo a sancire un obbligo del privato di farsi rappresentare.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Desidero precisare agli onorevoli proponenti che il Governo è favorevole alla sostanza dell'emendamento, ma lo ritiene superfluo in quanto, in base ai principi del codice civile, il conferente può farsi

rappresentare ed assistere nelle operazioni di cui trattasi.

Desideravo fare questa dichiarazione perché rimanga agli atti, a conforto del fatto che le organizzazioni potranno farsi rappresentare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Magno, mantiene l'articolo aggiuntivo 13-bis Antonini, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAGNO. Pur essendo convinto della bontà dell'articolo aggiuntivo, dopo le dichiarazioni del ministro ritiro l'emendamento, confidando nell'impegno da lui assunto.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli da 14 a 16, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIGNARDI, Segretario, legge:

ART. 14.

L'assuntore dei servizi può procurarsi i mezzi necessari per effettuare gli acquisti mediante operazioni di credito garantite da privilegio sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.

La girata delle cambiali, eventualmente rilasciate, e rappresentative del credito privilegiato, produce anche il trasferimento del privilegio.

Chiunque faccia valere il suo credito, anche privilegiato, sui prodotti acquistati dall'assuntore e sulle somme ricavate dalla vendita, surroga l'assuntore stesso nelle obbligazioni che questi aveva con l'azienda di Stato per gli interventi di mercato.

(È approvato).

ART. 15.

L'azienda dispone ed esegue periodicamente accertamenti ed ispezioni sulla gestione degli assuntori del servizio di cui all'articolo 10 della presente legge, adottando i conseguenti provvedimenti.

(È approvato).

ART. 16.

All'azienda di Stato per gli interventi del mercato agricolo è assegnata, per le spese generali di funzionamento, la somma annua di lire 600 milioni a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 17.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« L'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale, per il funzionamento dei suoi uffici, di personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A tal fine, nel ruolo amministrativo centrale e periferico e nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico della carriera direttiva, nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili della carriera di concetto, nel ruolo centrale e periferico del personale della carriera esecutiva, sono portati in aumento, rispettivamente, 24, 24, 30 e 20 posti. Conseguentemente le tabelle I II e IV, annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 e VII, annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle I, II, III e IV, annesse alla presente legge.

L'azienda rimborserà allo Stato gli assegni per il personale distaccato ai sensi del primo comma del presente articolo ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento, che s'intende incorporato nel testo:

« Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: 24, 24, 30 e 20 posti, con le parole: 25, 24, 30 e 20 posti ».

Poiché non vi sono altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 17 nel nuovo testo della Commissione, che, con l'emendamento letto, risulta del seguente tenore:

« L'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale, per il funzionamento dei suoi uffici, di personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A tal fine, nel ruolo amministrativo centrale e periferico e nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico della carriera direttiva, nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili della carriera di concetto, nel ruolo centrale e periferico del personale della carriera esecutiva, sono portati in aumento, rispettivamente, 25, 24, 30 e 20 posti. Conseguentemente le tabelle I, II e IV, annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 e VII, annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle I, II, III e IV, annesse alla presente legge.

L'azienda rimborserà allo Stato gli assegni per il personale distaccato ai sensi del primo comma del presente articolo ».

(È approvato).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 APRILE 1965

La Commissione ha proposto la soppressione degli articoli 18, 19, 20, e 22, che s'intendono pertanto eliminati dal testo del provvedimento.

Si dia lettura dell'articolo 23.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« È data facoltà all'azienda di avvalersi di prestazioni professionali di esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale.

Lo schema tipo di disciplinare per tali rapporti è stabilito dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto, adottato di concerto, dai ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione delibera lo statuto dell'azienda, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 10, secondo e terzo comma, e 12 della presente legge, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1964-1965, l'azienda potrà affidare a trattativa privata l'espletamento dei servizi, di cui all'articolo 10, ai soggetti indicati nel primo comma dello stesso articolo ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento, che s'intende incorporato nel testo dell'articolo:

« Nell'ultimo comma sostituire le parole: 1964-65, con le parole: 1965-66 ».

Pongo in votazione l'articolo 24 nel nuovo testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Gli atti di affidamento dei servizi ed i relativi impegni di spesa, connessi con l'espletamento delle attribuzioni previste e disciplinate dalla presente legge, nonché i contratti e tutte le obbligazioni giuridico-patrimoniali stipulati ed assunti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'interesse e

per l'organizzazione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, fino alla entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, a tutti gli effetti, all'azienda stessa, la quale, in virtù della presente norma, sarà surrogata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla campagna di commercializzazione dei prodotti di cui al regolamento comunitario n. 19 del 4 aprile 1962 è aperto presso la tesoreria centrale un conto corrente infruttifero intestato all'azienda al quale verrà fatto affluire un fondo di lire 5 miliardi mediante versamento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 2.700.000.000 nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 2.300.000.000 nell'esercizio 1965.

Da tale conto saranno prelevate le somme occorrenti per i pagamenti da effettuarsi dall'azienda.

Il ministro per il tesoro in relazione ai prelevamenti provvede con propri decreti alle variazioni all'entrata e alla spesa del bilancio dell'azienda.

Le somme così prelevate saranno reintegrate al fondo a carico di apposito stanziamento da iscrivere annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento, che s'intende incorporato nel testo dell'articolo:

« Al primo comma, dopo le parole: in ragione di lire 2.700.000.000, sostituire la parola: nel, con le parole: per il ».

Pongo in votazione l'articolo 26 nel nuovo testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli da 27 a 29, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

ART. 27.

Agli oneri di cui agli articoli 16 e 26 sarà fatto fronte mediante riduzione del capi-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 APRILE 1965

tolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

(*È approvato*).

ART. 28.

Il ministro per l'agricoltura e le foreste presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività dell'azienda.

(*È approvato*).

ART. 29.

Il ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

TOGNONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNONI. Il gruppo comunista sollecita nuovamente l'iscrizione al primo punto dell'ordine del giorno della proposta di legge Sulotto sulla giusta causa nei licenziamenti. Chiediamo che l'Assemblea assuma un impegno preciso in questo senso e sottolineiamo

ancora una volta che l'*iter* del provvedimento si trascina ormai da un anno.

ZACCAGNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI. Ricordo che il mio gruppo si oppose all'iscrizione al primo punto dell'ordine del giorno della proposta di legge in relazione sia ai lavori della Camera, sia per consentire alle associazioni sindacali dei lavoratori di maturare un concorde punto di vista sulla questione. Ritengo comunque che la proposta possa essere iscritta al primo punto dell'ordine del giorno, alla ripresa subito dopo Pasqua.

TOGNONI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Ritengo, pertanto, che la proposta di legge Sulotto (n. 302) possa essere iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della Camera alla ripresa dei lavori dopo Pasqua.

La seduta termina alle 15,5.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI